

CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE

E SANITIZZAZIONE AMBIENTALE

A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE

DA EFFETTUARSI PRESSO I PRESIDI

OSPEDALIERI E LE STRUTTURE

TERRITORIALI

DELLA ASL DI PESCARA

CPV: 90.91.90.00-2

INDICE

PARTE TECNICA

ART. 1 - OBIETTIVI DELL’AFFIDAMENTO

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO

ART. 3 - COSTITUZIONE E GESTIONE DELL’ANAGRAFICA TECNICA -

ART. 4 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE

ART. 5 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO INTERNO DEI RIFIUTI

ART. 6 - SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DELLA COMMESSA

ART. 7 - CRITERI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

ART. 8 - IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E LORO CONSISTENZA

ART. 9 - SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

ART.10 - SICUREZZA, BENESSERE ORGANIZZATIVO E PROFESSIONALE DEL PERSONALE

ART. 11 - RAPPRESENTANTE/I DELL’ESECUTORE E DELL’AMMINISTRAZIONE

ART. 12 - REPERIBILITÀ

ART. 13 - CONTESTAZIONI E SANZIONI

ART. 14 - LOGISTICA DELL’APPALTO

ART. 15 - CLAUSOLA SOCIALE

PARTE AMMINISTRATIVA

ART. 1 - DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO

ART. 2 - SERVIZI COMPLEMENTARI

ART. 3 - VOLUMI RAPPRESENTATIVI DELL’APPALTO

ART. 4 -VICENDE DEL CONTRATTO

ART. 5 - REVISIONE DEI PREZZI

ART. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE

ART. 7 - POLIZZA ASSICURATIVA

ART. 8 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL’APPALTATORE

ART. 89- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

ART. 10 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL’APPALTATORE

ART. 11 - CESSIONE E/O FUSIONE DI AZIENDA

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

ART. 13 - SUBAPPALTO

ART. 14 - MODALITA’ DI PAGAMENTO

ART. 15 - VALIDITA' DELLA GRADUATORIA - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE - MORTE TITOLARE

ART. 16 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI, ASSISTENZIALI, IN MATERIA DI SICUREZZA ED IN MATERIA DI COMUNICAZIONE

ART. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 19 - FORO COMPETENTE

ART. 20 - CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

ART. 21 - CLAUSOLA CONSIP

ART. 22 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

DEFINIZIONI

GUIDA ALL'APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI NELL'APPALTO DI PULIZIA

ALLEGATI

ALLEGATO A: dichiarazione relativa ai prodotti detergenti multiuso, ai detergenti per servizi sanitari e ai detergenti per finestre.

ALLEGATO B: dichiarazione relativa ai prodotti disinfettanti detergenti superconcentrati multiuso, per servizi sanitari e per finestre e prodotti per l'igiene per usi specifici (es. smacchiatori, disinchiostranti, deceranti ...)

ALLEGATO C: DUVRI

ALLEGATO N. 1: ELENCO PRESIDI E SUPERFICI

ALLEGATO N. 2 : ENTITA' SUPERFICI PER AREE DI RISCHIO

ALLEGATO N. 3: ELENCO PERSONALE IN SERVIZIO

ALLEGATO N. 4: QUANTITATIVI RIFIUTI MOVIMENTATI

ALLEGATO N. 5: STANDARD MINIMI COMPETENZE DEL PERSONALE

PARTE TECNICA

ART. 1 - OBIETTIVI DELL’AFFIDAMENTO

Il presente capitolato è redatto in conformità ai “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene”, approvati con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del Decreto 24 maggio 2012.

Detto decreto costituisce parte integrante del presente capitolato, per le parti non già ivi contenute.

L’Amministrazione attraverso l’affidamento, si propone di ottenere i seguenti obiettivi fondamentali:

- Acquisire un servizio indispensabile alla funzionalità dell’attività sanitaria, nel rispetto sia delle condizioni igieniche che del patrimonio immobiliare;
- *contribuire a raggiungere gli obiettivi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione*, di seguito Pan Gpp;
- Acquisire un’attività programmata in grado, non solo di mantenere il buono stato di conservazione degli immobili, ma di garantirne la funzionalità d’uso;
- Acquisire una moderna strumentazione tecnica che possa consentire trasparenza e facile accesso alle informazioni relative alla programmazione ed esecuzione delle attività, al fine di interagire con l’Esecutore per il conseguimento degli standard igienico/qualitativi previsti;
- l’ottimizzazione dei costi del servizio;
- Acquisire la possibilità di controllo e monitoraggio del servizio.

L’Amministrazione, in altre parole, ha la necessità di affidare ad un Operatore Economico o ad una associazione temporanea di imprese (nel proseguo Esecutore), la progettazione e la successiva gestione di un servizio, nei suoi diversi aspetti di carattere operativo, tecnico, procedurale ed esecutivo, in grado di garantire al contempo i livelli igienici e qualitativi attesi, la sostenibilità ambientale delle attività oggetto d’appalto e la migliore integrazione del servizio con le attività svolte in ambito ospedaliero, al fine di soddisfare le necessità del cliente interno e dell’utenza esterna.

ART.2 - OGGETTO DELL’APPALTO

Oggetto dell’appalto è l’integrazione di due distinti servizi, il servizio di sanificazione ambientale ed il servizio di raccolta e trasporto interno dei rifiuti attraverso l’affidamento ad un unico Esecutore al fine di ottenere anche una opportuna integrazione informativa tra Amministrazione ed Esecutore.

La gestione integrata dei servizi dovrà garantire:

- l’ aumento del grado di soddisfazione del cliente/utente;
- il miglioramento della qualità nella relazione tra gli operatori che concorrono alla erogazione del servizio ed il cliente/utente;
- il miglioramento della performance in termini di efficacia e di efficienza;
- un costante flusso di informazioni riguardante l’andamento delle varie attività di servizio;

- un più rapido controllo e valutazione da parte della Amministrazione del livello qualitativo e quantitativo dei servizi resi dall'Esecutore.

Sono comprese nel servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti prestazioni essenziali:

1. La gestione di una Centrale Operativa per la ricezione delle richieste di intervento
2. la costituzione e gestione di una anagrafe tecnica, come meglio specificato all'art.3;
3. la progettazione e gestione di un Sistema Informativo in relazione ai servizi forniti;
4. l'erogazione del servizio di pulizia e igiene ambientale;
5. l'erogazione del servizio di raccolta interno dei rifiuti prodotti dall'Amministrazione sino al punto di Accumulo.

ART. 3 - COSTITUZIONE E GESTIONE DELL'ANAGRAFICA TECNICA -

3.1 Riclassificazione delle superfici

Le superfici oggetto d'appalto sono classificate in "aree funzionali" (n. sette) differenziate in base alla destinazione d'uso, sotto descritte:

1. Aree Sanitarie (servizi di diagnosi e cura e relative aree di transito, etc.),
2. Aree Sanitarie ad Alto Rischio Infettivo e B.C.M. (sale operatorie, terapie intensive, rianimazione, sale trapianti, etc.)
3. Aree Operatorie (comparti operatori escluso sa le operatorie, sale parto, ambulatori di terapia invasiva, etc.)
4. Percorsi ad elevata intensità di traffico (corridoi di collegamento, ingressi, aree di transito, etc.)
5. Aree Extrasanitarie (uffici, segreterie, studi medici, etc.)
6. Aree di Servizio (magazzini generali, servizi religiosi, archivi, impianti tecnologici, etc.).
7. Aree Esterne

Poiché attualmente le medesime superfici sono ripartite in n. 3 "aree di rischio" e superfici esterne, riepilogate quantitativamente nell'Allegato 2, sarà obbligo delle Ditta ricondurre quest'ultima classificazione in quella per aree funzionali sopra indicata.

3.2 Costituzione e gestione dell'anagrafica tecnica

L'Esecutore dovrà procedere, entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei servizi, alla restituzione informatizzata del censimento e dell'anagrafica tecnica degli immobili dell'Amministrazione oggetto del servizio. Gli obiettivi principali da perseguire attraverso l'attività di costituzione e gestione dell'anagrafica tecnica risiedono essenzialmente in una razionale collocazione dei dati all'interno di un sistema informativo offerto dall'Esecutore che permetta un veloce accesso e controllo delle informazioni relative alle diverse aree e categorie di locali entro cui viene richiesto di svolgere i servizi oggetto d'appalto.

Le informazioni minime oggetto di verifica e restituzione grafica sono:

- individuazione e consistenza di ciascun presidio oggetto del servizio, in termini di ubicazione, entità superfici (mq) calpestabili, interne ed esterne, suddivisa per locali e piani; numero piani e numero locali per piani e complessivi, destinazioni d'uso di ogni locale e zone comuni;
- proposta di classificazione di ciascun locale o zona comune, interna ed esterna, all'interno delle sette aree funzionali sopra indicate.

Non saranno accettate rilevazioni incomplete e/o parziali. In tali casi:

- non decorrerà il termine per l'approvazione delle stesse;
- il RUP opererà la messa in mora della Ditta, cui saranno offerti ulteriori 15 giorni, solari e consecutivi, per il completamento.

La mancata presentazione della rilevazione, anche alla scadenza del termine supplementare sopra indicato, comporterà, a discrezione della Stazione appaltante:

- l'affidamento a terzi della rilevazione, addebitando i relativi costi, diretti ed indiretti, alla Ditta Aggiudicataria,
- la risoluzione del contratto.

Entro i 60 giorni successivi alla ricezione da parte del RUP della rilevazione effettuata dalla Ditta, l'Ufficio tecnico della ASL, effettuerà le verifiche e rilevazioni di propria competenza; richiederà (se del caso) di ripetere, congiuntamente alla Ditta, alcune rilevazioni; apporgerà motivatamente eventuali modifiche alle rilevazioni della Ditta e, quindi, proporrà al RUP la nuova classificazione.

Il RUP potrà richiedere chiarimenti, specificazioni e/o integrazioni alla rilevazione e la sottoporrà all'approvazione della Stazione appaltante entro i successivi 30 giorni.

La nuova classificazione avrà, pertanto, validità dal 91° giorno successivo alla trasmissione della rilevazione (completa) al RUP e **non avrà effetti retroattivi**. Eventuali ritardi nella procedura di approvazione che non siano imputabili alla Ditta saranno esclusi dal computo del termine.

L'Esecutore avrà l'onere di aggiornare, per tutta la durata dell'appalto, tutte le informazioni raccolte nella fase di costituzione dell'anagrafica tecnica, attraverso l'utilizzo del Sistema Informativo offerto. L'insieme dei dati dovrà essere gestito in modo dinamico con un costante aggiornamento del database, in relazione alle variazioni strutturali o di destinazione d'uso o anche semplicemente di utilizzo dei vani. L'immissione dei dati dovrà essere effettuata entro un termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione dell'intervento stesso.

Sono a carico dell'Esecutore i sistemi di sicurezza atti ad impedire accessi non consentiti al data base e la salvaguardia della consistenza dei dati nonché la predisposizione di sistemi di back-up automatizzati.

Al termine del periodo di affidamento, l'esecutore deve rendere disponibili in formato elettronico secondo i normali standard di mercato (dwg, excell, word, pdf,...) i dati anagrafici e gestionali oggetto di servizio aggiornati alla data. Tutti gli oneri relativi all'attività di costituzione e gestione dell'anagrafica tecnica devono intendersi compresi nell'offerta complessiva formulata in sede di gara.

3.3 Effetti della riclassificazione delle superfici.

A partire dalla data indicata nell'atto che approva la riclassificazione delle superfici in aree funzionali, si applicheranno i corrispondenti prezzi unitari offerti in gara dalla Ditta aggiudicataria.

In ogni caso, gli effetti economici della riclassificazione non potranno comportare un incremento del valore complessivo dell'appalto - quale risultante dall'offerta economica (al netto dello sconto) della Ditta aggiudicataria - superiore al 2% dell'importo residuo del contratto.

In tale evenienza, la Ditta sarà obbligata a ridurre i prezzi unitari, in misura atta a ricondurre il valore residuo dell'appalto all'interno del limite sopra indicato.

ART. 4 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE

Il servizio di pulizia e sanificazione ambientale deve essere progettato in modo tale da assicurare standard qualitativi adeguati al raggiungimento delle condizioni di comfort e di igiene ambientale necessarie a garantire una piacevole permanenza degli ospiti ed agevolare lo svolgimento delle diverse attività e quindi, in ultima analisi a migliorare l'immagine dell'Amministrazione. Il servizio prevede, oltre all'implementazione di un adeguato programma di sanificazione giornaliero e periodico anche l'erogazione di ulteriori prestazioni a chiamata sia programmabili che non programmabili dovuti a cause imprevedibili. All'interno del servizio dovranno essere fornite le attività di pulizia e di disinfezione giornaliera e periodiche, nonché le prestazioni di sanificazione ritenute urgenti e indifferibili.

Si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni minime richieste:

- La sanificazione giornaliera e periodica dei locali appartenenti alle aree oggetto dell'appalto e di quanto in essi contenuto;
- Interventi urgenti di sanificazione dovuti a cause imprevedibili;
- La sanificazione di oscuranti in genere, di tutte le superfici illuminanti (superfici vetrate e relative intelaiature, etc.) sia interne che esterne, delle superfici ventilanti (griglie di aerazione, apparecchi di riscaldamento/condizionamento, etc.);
- La pulizia/sanificazione delle aree esterne quali:
 - Porticati e balconi;
 - Marciapiedi perimetrali degli edifici;
 - Rampe di accesso e uscita coperte o scoperte e aree di accesso dei Pronto Soccorso;
 - Cavedi o scannafossi perimetrali degli edifici;
 - Percorsi pedonali di viabilità.

Tutte le informazioni riferite alle aree oggetto del servizio sono contenute nel presente capitolato e negli allegati, i dati relativi alle dislocazioni ed alle dimensioni delle diverse Aree, Reparti e Locali possono essere ricavati dagli allegati 1 e 2, ulteriori informazioni e dati necessari per la progettazione del servizio possono essere richiesti e desunti da sopralluoghi sul campo.

La progettazione del servizio dovrà essere effettuata illustrando:

- Il piano produttivo sviluppato sulla base dei vincoli e dei livelli qualitativi minimi richiesti:
 - modalità di effettuazione delle prestazioni;
 - i mezzi impiegati.
- Il piano organizzativo del servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, prima dell'implementazione del servizio, di apportare modifiche alle frequenze ed alle fasce orarie degli interventi proposte per esigenze legate al regolare svolgimento delle attività svolte all'interno della struttura.

Esclusioni dal servizio:

La sanificazione e pulizia dei seguenti elementi:

- piani di lavoro ingombri;
- apparecchiature elettromedicali e diagnostiche;
- locali specifici quali vani tecnologici, locali di servizio gestiti da terzi, etc.

4.1 CRITERI GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA - SPECIFICHE DEL SERVIZIO

L'Esecutore, nella progettazione e svolgimento del servizio, è tenuto a rispettare le prescrizioni di seguito riportate al fine di garantire un risultato di livello igienico adeguato alla diversa destinazione d'uso delle aree. Le specifiche del servizio sono articolate in funzione alla seguente suddivisione delle aree interne alla struttura ospedaliera e territoriali:

- Aree Sanitarie
- Aree Sanitarie ad Alto Rischio Infettivo ed a B.C.M.
- Aree operatorie
- Percorsi ad elevata intensità di traffico
- Aree Extra Sanitarie
- Aree di servizio
- Aree Esterne

4.1.1 Modalità di esecuzione del servizio

Le metodologie di lavoro devono garantire:

- La sanificazione dei locali, degli arredi e delle attrezzature in essi contenute, in rapporto alla loro specifica destinazione d'uso, al fine di garantire l'igiene ambientale degli stessi;
- Il mantenimento delle caratteristiche fisiche ed estetiche di tutte le superfici soggette al servizio di pulizia;
- L'applicazione delle presenti specifiche;
- L'adozione di sistemi e procedure atte ad impedire che l'erogazione stessa del servizio non divenga strumento di contaminazione delle superfici.

In tutte le aree ad Alto Rischio Infettivo ed a B.C.M., in cui è prevista la disinfezione, è obbligatorio adottare la seguente sequenza metodologica:

1°- Detergenza

intesa come metodica di pulizia che si avvale dell'uso di prodotti detergenti per la rimozione e l'asportazione dello sporco dalle superfici e la conseguente riduzione della carica microbica;

2°- Disinfezione

intesa come metodica separata e successiva alla detergenza che si avvale dell'uso di disinfettanti per ridurre ulteriormente, sulle superfici deterse, la carica microbica e mantenere, per un certo periodo di tempo, il livello di sicurezza delle superfici.

4.1.2 Sanificazione giornaliera e plurigiornaliera

Aree Sanitarie, Extra Sanitarie, Aree Sanitarie ad Alto Rischio Infettivo e B.C.M., Aree di Servizio e Percorsi ad elevata intensità di traffico

Sono comprese nelle operazioni di sanificazione giornaliera e plurigiornaliera le seguenti prestazioni:

Aree extrasanitarie, Aree di servizio e Percorsi ad elevata Intensità di traffico

- la disinfezione nei servizi igienici delle superfici orizzontali e verticali degli arredi, degli idrosanitari e relative rubinetterie, delle maniglie delle porte e dei contenitori del materiale igienico di consumo;
- il costante rifornimento di materiale igienico di consumo, quale carta igienica, sapone liquido, salviette in carta, negli appositi contenitori/dispenser;
- la raccolta e lo smaltimento degli appositi contenitori contenenti assorbenti igienici;
- l'asportazione di sacchetti in plastica contenenti i rifiuti ed il posizionamento all'interno dei cestini porta carta e porta rifiuti di nuovi sacchetti;
- il trasporto dei rifiuti prodotti e raccolti durante le attività di pulizia ed igiene ambientale nei punti di deposito temporaneo prestabiliti;

Aree Sanitarie

- la disinfezione nei servizi igienici delle superfici orizzontali e verticali degli arredi, degli idrosanitari e relative rubinetterie, delle maniglie delle porte e dei contenitori del materiale igienico di consumo;
- il costante rifornimento di materiale igienico di consumo, quale carta igienica, sapone liquido, salviette in carta, negli appositi contenitori/dispenser;
- la raccolta e lo smaltimento degli appositi contenitori contenenti assorbenti igienici;
- la decontaminazione, l'asportazione di eventuale materiale organico e la successiva pulizia e disinfezione della superficie interessata;
- la pulizia e successiva disinfezione dell'unità paziente (letto, comodino, armadio, esclusivamente le superfici esterne);
- l'asportazione di sacchetti in plastica contenenti i rifiuti ed il posizionamento all'interno dei cestini porta carta e porta rifiuti di nuovi sacchetti;
- il trasporto dei rifiuti prodotti e raccolti durante le attività di pulizia ed igiene ambientale nel punto di accumulo/produzione prestabilito;
- il disfaccimento / rifaccimento del letto del medico di guardia.

Sono comprese nelle operazioni di sanificazione giornaliera e plurigiornaliera delle Aree Sanitarie le seguenti prestazioni, da eseguirsi su richiesta del Coordinatore di reparto, nei locali ove è stata riscontrata una patologia infettiva:

- asportazione dai locali delle apparecchiature e degli arredi rimovibili;

- pulizia e disinfezione di tutte le superfici orizzontali e verticali (incluse le superfici interne degli arredi e delle apparecchiature sia fissi che mobili);
- ricollocazione all'interno dei locali degli arredi e delle attrezzature precedentemente rimosse.

Aree Sanitarie ad Alto Rischio Infettivo e B.C.M.

- la disinfezione nei servizi igienici delle superfici orizzontali e verticali degli arredi, degli idrosanitari e relative rubinetterie, delle maniglie delle porte e dei contenitori del materiale igienico di consumo;
- il costante rifornimento di materiale igienico di consumo, quale carta igienica, sapone liquido, salviette in carta, negli appositi contenitori/dispenser;
- la raccolta e lo smaltimento degli appositi contenitori contenenti assorbenti igienici;
- la decontaminazione, l'asportazione di eventuale materiale organico e la successiva pulizia e disinfezione della superficie interessata;
- la pulizia e successiva disinfezione dell'unità paziente (letto, comodino, armadio, esclusivamente le superfici esterne);
- l'asportazione di sacchetti in plastica contenenti i rifiuti ed il posizionamento all'interno dei cestini porta carta e porta rifiuti di nuovi sacchetti;
- il trasporto dei rifiuti prodotti e raccolti durante le attività di pulizia ed igiene ambientale nel punto di accumulo/produzione prestabilito;
- il disfaccimento / rifaccimento del letto del medico di guardia.

Sono comprese nelle operazioni di sanificazione giornaliera e plurigiornaliera delle Aree Sanitarie ad Alto Rischio Infettivo e B.C.M. le seguenti prestazioni, da eseguirsi su richiesta del Coordinatore di reparto, nei locali ove è stata riscontrata una patologia infettiva:

- asportazione dai locali delle apparecchiature e degli arredi rimovibili;
- pulizia e disinfezione di tutte le superfici orizzontali e verticali (incluse le superfici interne degli arredi e delle apparecchiature sia fissi che mobili);
- ricollocazione all'interno dei locali degli arredi e delle attrezzature precedentemente rimosse.

Aree Operatorie

Sanificazione giornaliera da eseguirsi a fine giornata in tutti i locali ad esclusione di Sale Operatorie, Sale parto, Sale intervento di dialisi ed Ambulatori di Attività Invasive.

Sono comprese le seguenti prestazioni:

- la disinfezione di tutte le superfici orizzontali e verticali ad esclusione delle superfici interne degli arredi;
- la decontaminazione ed asportazione di eventuale materiale organico;
- il costante rifornimento di materiale igienico di consumo, quale carta igienica, sapone liquido, salviette in carta, negli appositi contenitori/dispenser;
- la raccolta e lo smaltimento degli appositi contenitori contenenti assorbenti igienici;
- l'asportazione di sacchetti in plastica contenenti i rifiuti ed il posizionamento all'interno dei cestini porta carta e porta rifiuti di nuovi sacchetti;

- il trasporto dei rifiuti prodotti e raccolti durante le attività di pulizia ed igiene ambientale nel punto di accumulo/produzione prestabilito.

Sanificazione giornaliera da eseguirsi a fine giornata nelle Sale Operatorie, Sale parto, Sale intervento di dialisi ed Ambulatori di Attività Invasiva

Sono comprese le seguenti prestazioni:

- asportazione dai locali delle apparecchiature e degli arredi rimovibili;
- pulizia e disinfezione di tutte le superfici orizzontali e verticali (incluse le superfici interne degli arredi e delle apparecchiature sia fissi che mobili);
- la decontaminazione ed asportazione di eventuale materiale organico;
- ricollocazione all'interno dei locali degli arredi e delle attrezzature precedentemente rimosse;
- il trasporto dei rifiuti prodotti e raccolti durante le attività di pulizia ed igiene ambientale nel punto di accumulo/produzione prestabilito;

Nelle sale operatorie utilizzate per le urgenze, deve essere garantita la pulizia ordinaria (come a fine giornata) a chiamata che verrà eseguita nelle fasce orarie di inattività della sala ed al massimo entro un'ora dalla chiamata. Tale attività è ricompresa nel prezzo delle prestazioni.

4.1.3 Sanificazione periodica

Le operazioni di sanificazione periodica sono da eseguirsi periodicamente secondo frequenze differenziate rispetto alle diverse Aree, al grado di formazione di sporco, al tipo di attività ed all'intensità di traffico.

Sono comprese nelle Pulizie periodiche le seguenti prestazioni:

- eliminazione di qualsiasi traccia di sporco e polvere dalle superfici vetrate perimetrali e relativi telai, sia il lato interno che il lato esterno, nonché dai davanzali esterni;
- asportazione dai locali delle apparecchiature e degli arredi rimovibili;
- pulizia e disinfezione di tutte le parti esterne di apparecchiature, carrelli ed arredi fissi e mobili;
- ricollocazione all'interno dei locali degli arredi e attrezzature precedentemente rimosse.

Le operazioni di sanificazione periodica devono essere eseguite in tutte le Aree componenti le strutture aziendali, con la sola esclusione delle Aree Operatorie

Nelle Aree Sanitarie ad Alto Rischio Infettivo e B.C.M. tutte le superfici sottoposte a pulizia periodica, devono essere successivamente disinfettate.

In queste aree, l'effettuazione delle pulizie deve essere autorizzata dal coordinatore di reparto al quale spetta la valutazione delle possibilità di effettuazione o non effettuazione del servizio e l'indicazione delle date più opportune in cui programmare i nuovi interventi periodici.

Sono comprese nei Trattamenti Periodici le seguenti prestazioni:

- L'asportazione delle apparecchiature e degli arredi rimovibili dai locali;
- La ricollocazione all'interno dei locali degli arredi e delle apparecchiature precedentemente rimosse.

4.1.4 Pulizie manutentive aree esterne

Per pulizie manutentive ordinarie e continuative delle Aree Esterne si intende l'insieme delle operazioni necessarie per l'eliminazione dei rifiuti e dello sporco grossolano quale carta, cartoni, foglie, mozziconi di sigarette, etc. dai piazzali, dalle strade, dai passaggi pedonali, dai marciapiedi,

dai porticati, dai balconi e dalle rampe esterne, attraverso l'utilizzo di attrezzature, macchine e prodotti chimici in grado di salvaguardare lo stato d'uso e la natura dei diversi substrati.

Sono comprese nelle Pulizie ordinarie e continuative delle aree esterne le seguenti prestazioni:

- sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi, dai vialetti pedonali e dalle zone di immediato accesso agli edifici ed alle scale esterne;
- la vuotatura dei cestini porta rifiuti mediante asportazione dei sacchetti in plastica e la ricollocazione di nuovi sacchetti all'interno dei cestini.

4.2 - PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBIENTALE

L'Esecutore nella progettazione e svolgimento del servizio, è tenuto a rispettare le prescrizioni di seguito riportate al fine di garantire un risultato di livello igienico adeguato alla diversa destinazione d'uso delle aree.

4.2.1 - Tutte le aree interne

Sanitarie, extra sanitarie, aree di servizio, percorsi ad elevata intensità di traffico:

L'Esecutore deve prevedere un sistema di pulizia che consenta l'utilizzo di soluzioni detergenti e la sostituzione ad ogni stanza dei panni utilizzati per la sanificazione giornaliera. L'impresa aggiudicataria non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante.

È vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l'uso esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica della stazione appaltante).

4.2.1.1 Macchine ed attrezzature

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate per il servizio di pulizia ed igiene ambientale devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Le macchine e le attrezzature devono essere nuove di fabbrica e dovranno essere mantenute sempre pulite, prive di macchie di sporco e colature di liquidi, prive di polvere e devono essere costantemente deterse, asciugate ed all'occorrenza disinfettate. Tutto il materiale pluriuso deve essere allontanato, adeguatamente lavato, disinfettato ed asciugato prima di essere riutilizzato.

Per quanto riguarda eventuali macchine che puliscono in aspirazione (aspirapolvere, batti-moquette, spazzatrici industriali), vanno indicate le caratteristiche dei filtri, con riguardo alla capacità di trattenere PM10 e la periodicità di sostituzione dei filtri.

4.2.1.2 Prodotti chimici

Tutte i prodotti chimici impiegati per il servizio di pulizia ed igiene ambientale devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- Non sono ammesse miscele tra detergenti e disinfettanti e tra disinfettanti;
- I prodotti chimici, al fine di evitare contaminazioni, devono essere conservati nei contenitori originali e dovranno quindi essere diluiti al momento dell'utilizzo secondo le indicazioni del produttore.

Tutti i prodotti chimici devono essere stoccati in modo tale da essere riparati dalla polvere, in particolare i prodotti disinfettanti devono essere conservati al riparo dalla luce e con le confezioni perfettamente chiuse.

4.2.2 Aree sanitarie ad alto rischio infettivo e a bassa carica microbica

Le macchine e le attrezzature utilizzate per la pulizia dei locali devono essere dedicate esclusivamente all'area di appartenenza;

- Al termine dell'utilizzo le macchine e le attrezzature devono essere adeguatamente lavate, disinfettate, asciugate e depositate in ambienti asciutti e puliti;
- Nelle sole Aree di degenza a B.C.M. devono essere utilizzati panni monouso per le operazioni di pulizia ordinaria e continuativa;
- Il materiale pluriuso utilizzato nelle Aree ad Alto Rischio Infettivo deve essere identificabile ed al termine dell'utilizzo deve essere adeguatamente lavato, disinfettato ed asciugato separatamente da quello utilizzato nelle pulizie delle altre Aree;
- Nei locali di isolamento, devono essere adottati gli specifici protocolli di sanificazione e disinfezione continuativa terminale previsti dall'Amministrazione Sanitaria per i differenti tipi di isolamento riguardanti metodiche, comportamenti ed utilizzo di D.P.I. al fine di garantire la tutela e sicurezza dei pazienti e del personale addetto.

4.2.3 Aree operatorie

Le aree operatorie sono ambienti composti in cui sono previsti differenti livelli di asetticità. Per questo motivo sono state suddivise in tre zone:

- a. Zone a B.C.M. (sale operatorie)
- b. Zone pulite (lavaggio mani, zona induzione, zona risveglio, etc.)
- c. Zone sporche (servizi igienici, spogliatoi, etc)

- In tutte le zone è possibile utilizzare materiale pluriuso prevedendo sistemi che impediscano la contaminazione tra le differenti zone;
- Il materiale pluriuso utilizzato deve essere adeguatamente lavato, disinfettato ed asciugato separatamente come per le Aree ad alto rischio infettivo;
- Le macchine e le attrezzature utilizzate nell'area devono essere dedicate;
- Al termine dell'utilizzo, le macchine e le attrezzature devono essere adeguatamente lavate, disinfettate, asciugate e riposte in ambienti puliti ed asciutti.

4.2.4 Pulizie straordinarie e di Risanamento

In questa categoria ricadono gli interventi imprevedibili a carattere non continuativo o occasionale da eseguire su superfici a seguito di lavori di ristrutturazione, imbiancatura o muratura, cambio di destinazione d'uso del locale, ecc. Sono considerate pulizie straordinarie anche gli interventi di avviamento di fabbricati o porzioni di fabbricati messi in uso a seguito di edificazione ex novo o lavori di ristrutturazione. I lavori di pulizia straordinaria dovranno essere eseguiti senza interruzioni salvo cause dovute alla ristrutturazione e abitabilità dei locali. L'esecuzione di tali pulizie non potrà essere motivo di ritardo o di intralcio alle pulizie periodiche programmate in altre aree.

Tali prestazioni saranno effettuate su richiesta del Direttore dell'esecuzione o dei suoi assistenti. Sarà cura del RUP e del Direttore dell'esecuzione predisporre le modalità, anche cartacee, per richiedere e/o autorizzare le prestazioni di che trattasi.

Tali attività saranno compensate a costo orario.

4.2.5. Pulizie a chiamata h. 24

In questa categoria ricadono gli interventi richiesti per esigenze non pianificabili (ad es. a seguito di dimissione di un paziente ed immediato ingresso di un nuovo paziente in una degenza di malattia-infettiva o ambienti in cui è presente un LAF (laminar Air Flow), raccolta acqua per allagamenti interni, caduta accidentale liquidi, pulizia e disinfezione locale sala parto a seguito di parto, pulizia e disinfezione locale operatorio a seguito di intervento chirurgico in urgenza/emergenza, ecc.).

Per questi tipi di interventi, la Ditta si impegna ad intervenire per risolvere il problema **entro 20 minuti dalla chiamata**, utilizzando apposite squadre presenti nell'intero arco delle 24 ore o in Pronta Disponibilità. La Ditta al momento dell' inizio del servizio dovrà comunicare alla ASL i recapiti telefonici ove inviare le richieste per detti tipi di interventi.

Tali prestazioni saranno effettuate su richiesta del Direttore dell'esecuzione o dei suoi assistenti. Sarà cura del RUP e del Direttore dell'esecuzione predisporre le modalità, anche cartacee, per richiedere e/o autorizzare le prestazioni di che trattasi.

Tali attività sono ricomprese tra le prestazioni a canone.

4.2.6 - Fasce orarie

Al momento della presentazione dell'offerta, la Ditta dovrà specificare l'elencazione delle fasce orarie e la pianificazione degli interventi e delle metodologie previsti per ciascuna Unità Operativa e/o Servizio, Uffici, ecc. In ogni caso, al fine di eliminare ogni causa di impedimento e di intralcio che possa intercorrere reciprocamente fra l'esecuzione dei lavori di pulizia e la normale attività sanitaria, inclusa la necessità di non arrecare disagio ai pazienti e ai loro familiari, le fasce orarie delle operazioni di pulizia potranno essere modificate dal Direttore dell'esecuzione, senza che nulla la Ditta possa obiettare.

In ogni caso sarà fatto divieto di programmare lavori di pulizia ordinaria fra le ore 22,00 e le ore 5,00 salvo accordi diversi con la ASL.

ART. 5 - SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO INTERNO DEI RIFIUTI

Il servizio comprende:

- la fornitura e manutenzione, straordinaria e ordinaria, di apposite attrezzature necessarie nei punti di accumulo/produzione (reparti, ambulatori, etc).
- la raccolta dei rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi prodotti dall'Amministrazione - dopo la chiusura dei sacchi/contenitori da parte di personale dell'Amministrazione - il trasporto ed il loro conferimento dai punti accumulo/produzione all'Isola ecologica / punto di deposito temporaneo;

- la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili quali: vetro, carta, cartone, plastica, legno, apparecchiature e attrezzature post consumo, imballaggi e il conferimento dei rifiuti assimilati agli urbani, dal loro punto di accumulo/produzione all'isola ecologica punto di deposito temporaneo. Le operazioni di raccolta dovranno essere eseguite prelevando gli appositi contenitori/imballaggi posizionati nei punti di accumulo/produzione.

I punti di accumulo/produzione e di deposito temporaneo saranno indicati in sede di consegna dei locali, prima dell'avvio del servizio. L'Esecutore dovrà svolgere il servizio con mezzi propri e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.

La progettazione del servizio dovrà essere effettuata illustrando:

Il piano produttivo sviluppato sulla base dei vincoli e dei livelli qualitativi minimi richiesti, in relazione a:

- modalità di effettuazione delle prestazioni;
- mezzi impiegati.
- piano organizzativo del servizio.
- lay-out dei ritiri, delle consegne e dei trasporti.

5.1 CRITERI GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - SPECIFICHE DEL SERVIZIO

L'Esecutore nella progettazione e svolgimento del servizio, è tenuto a rispettare le prescrizioni di seguito. Il servizio ha per oggetto la raccolta e la movimentazione interna dei rifiuti prodotti dall'Amministrazione, nonché il trasporto degli stessi con l'utilizzo di mezzi propri per il conferimento presso le aree Ecologiche interne alla struttura ospedaliera nel rispetto di quanto disposto dalle Leggi Italiane e Comunitarie vigenti.

In particolare il servizio consiste nelle seguenti prestazioni:

- Fornitura e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di apposite attrezzature, necessarie nei punti di accumulo/produzione, per il trasporto di tutti i rifiuti sopraindicati. Le attrezzature dovranno essere conformi alle norme CEE in materia di sicurezza;
- Distribuzione capillare dei contenitori monouso e multiuso (forniti dall'Amministrazione) da utilizzarsi per la raccolta di rifiuti speciali, prodotti dall'Amministrazione.

Nel caso che l'edificio non ne sia già provvisto, l'aggiudicatario dovrà fornire idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani prodotti nell'edificio, in modo che gli stessi siano suddivisi in maniera corrispondente alla modalità di raccolta adottata dal Comune di riferimento e dovrà provvedere al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti urbani prodotta nell'edificio al sistema di raccolta locale di tali rifiuti. Tali contenitori rimarranno in possesso del committente alla scadenza contrattuale.

Sono esclusi dal servizio:

- Lo smaltimento finale per termodistruzione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e/o pungenti, farmaci scaduti, sanitari non pericolosi in forma solida, documentazione sanitaria da alienare;
- lo smaltimento finale dei rifiuti sanitari non pericolosi in forma solida;
- la sterilizzazione tramite invio dei rifiuti sterilizzati in discarica (art. 11 c1 lettera A del Dpr 254/2003);
- lo smaltimento finale dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani.
- la gestione dei depositi temporanei (D.lgs 152/2006)

ART. 5.2 - PRESCRIZIONI

5.2.1 MACCHINARI E ATTREZZATURE

L'Esecutore dovrà utilizzare, nell'espletamento del servizio macchine ed attrezzature nuove di fabbrica, di propria disponibilità. Tutte dovranno essere sempre tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato; inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni. Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza nonché le attrezzature impiegate nell'espletamento del servizio dovranno essere conformi alla normativa vigente. A tutte le attrezzature e macchine utilizzate dovranno essere applicate targhette o adesivi indicanti il nominativo od il contrassegno dell'Esecutore. L'Esecutore sarà responsabile della loro custodia. L'Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti del materiale utilizzato.

L'Esecutore dovrà allegare alla documentazione di gara le schede tecniche indicanti le caratteristiche di tutte le attrezzature e le apparecchiature utilizzate.

5.2.2 MANUTENZIONE

L'Esecutore dovrà provvedere periodicamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature necessarie all'espletamento del servizio, quali: mezzi elettrici e di tutto quanto necessario per il trasporto, la raccolta ed il deposito nei punti di accumulo e nei depositi temporanei di tutte le tipologie di rifiuti oggetto dell'appalto. In caso di guasto delle attrezzature l'Esecutore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione con altre mantenute appositamente di scorta presso propri depositi. Per l'organizzazione del servizio l'Esecutore dovrà fornire tutti i materiali e le attrezzature occorrenti per il suo corretto espletamento, in quantità tali da assicurare eventuali ulteriori esigenze, che potrebbero emergere nel corso dell'appalto. Se, per ragioni tecniche (nuovi prodotti sul mercato, etc.) si renderà necessario od opportuno variare la tipologia dei materiali scelti di concerto con la Direzione Sanitaria, l'Esecutore dovrà provvedere preventivamente a richiedere la necessaria autorizzazione all'Amministrazione, presentando una esauriente relazione tecnica circa i nuovi materiali proposti, che verranno preventivamente sottoposti alle prove di idoneità. Le schede descrittive delle attrezzature, firmate dai responsabili dell'Esecutore e controfirmate dai rappresentanti dell'Amministrazione resteranno depositate per tutta la durata contrattuale presso l'Amministrazione al fine di essere prodotte come prova in caso di utilizzo di apparecchiature o attrezzature diverse da quelle presentate in fase contrattuale.

Sono a carico dell'Esecutore gli interventi di lavaggio dell'Area di stoccaggio dei rifiuti ed anche gli interventi giornalieri di pulizia della stessa.

ART. 6 – SISTEMA INFORMATIVO DI GESTIONE DELLA COMMESSA

La corretta impostazione di un costante flusso di informazioni, riguardante l'andamento delle varie attività di cui è composto il servizio oggetto dell'appalto, consentirà all'Amministrazione ed all'Esecutore un puntuale lavoro di progressivo perfezionamento dello stesso e quindi un migliore risultato. L'Esecutore dovrà, a suo completo carico, predisporre i collegamenti telematici con le sedi indicate nell'Allegato 1 e dovrà dotarsi di tutte le attrezzature (hardware e software) necessarie per permettere l'esecuzione di tali collegamenti. Il sistema informativo che l'Esecutore adotterà nell'ambito dell'appalto, dovrà essere idoneo a supportare le fasi di pianificazione, gestione e controllo del servizio.

In particolare saranno considerati essenziali i seguenti requisiti del software:

- la capacità di descrizione del patrimonio immobiliare;
- la capacità di gestione dei dati derivanti dall'attività del controllo sul servizio;
- la capacità di identificazione e gestione delle aree interessate da sospensione temporanea del servizio a seguito ad es. di chiusura per il periodo estivo o in quanto interessate da lavori di manutenzione edile;
- la capacità di gestire i piani di attività programmata e le richieste di intervento;
- la capacità di consentire il feedback delle informazioni;
- la possibilità di collegamento telematico costante ed in tempo reale con l'Amministrazione.

Resta inteso che l'inserimento e l'archiviazione di tutti i dati relativi ai servizi oggetto dell'appalto ed utili per l'Amministrazione al controllo del servizio, saranno a completo carico dell'Esecutore, come pure la fornitura di programmi informatici, il loro sviluppo, la loro installazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria.

Il Sistema informativo dovrà, in qualunque momento, consentire all'Amministrazione la conoscenza delle attività svolte e da eseguire, secondo le seguenti interrogazioni minime:

- descrizione quali - quantitativa dell'immobile,
- ambienti,
- tipologie di servizi eseguiti,
- autocontrolli e controlli eseguiti,
- risultato conseguito.

Tale conoscenza dovrà essere disponibile su supporto informatico e/o cartaceo, secondo le modalità descritte, e selezionata per una serie ulteriore di parametri conoscitivi studiati e proposti nel progetto tecnico. Il sistema informativo dovrà essere un portale web based. Il portale dovrà permettere l'autenticazione dell'operatore attraverso un codice ed una password segreta e personale. Dovrà inoltre prevedere l'impostazione di ruoli che determinano le competenze e la visibilità dei dati e dei documenti. Gli utenti designati dall'Amministrazione potranno avere accesso e visibilità ai dati. Dovranno inoltre poter inviare segnalazioni e richieste d'intervento e monitorarne lo stato. Il portale dovrà inoltre gestire schermate di accesso personalizzate per utente o per funzioni aziendali al fine di permettere un accesso immediato alle informazioni necessarie per controllare e gestire l'operatività quotidiana dell'Esecutore.

Tempistica di attivazione

Entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei servizi, l'Esecutore si impegna a garantire la piena funzionalità del sistema informativo offerto.

L'Esecutore dovrà tenere un corso di addestramento all'uso del sistema informativo, corso che dovrà essere rivolto anche al personale indicato dall'Amministrazione, finalizzato all'acquisizione delle modalità di funzionamento ed alla esplicazione delle informazioni da esso ottenibili. Tale corso è compreso e compensato nel corrispettivo d'appalto.

ART. 7 - CRITERI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

7.1 Sostenibilità ambientale

Il servizio deve essere realizzato in conformità ai "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene", approvati con Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del Decreto 24 maggio 2012. L'Esecutore deve dimostrare la propria capacità ad eseguire il contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente attraverso l'applicazione sistematica di appropriate misure di gestione ambientale. Il conferimento in fognatura dei prodotti derivanti dal lavaggio meccanizzato dovrà avvenire esclusivamente in punti all'uso indicati dall'Amministrazione. Dovranno essere sempre preventivamente concordate ed autorizzate dall'Amministrazione eventuali variazioni di apparecchiature o di attrezzature o di quant'altro necessario per l'espletamento del servizio rispetto a quanto contrattualmente definito.

7.1.2 Specifiche tecniche ambientali prodotti utilizzati

7.1.2.1 Prodotti per l'igiene (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari)

I prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari utilizzati dall'impresa appaltatrice per le pulizie ordinarie, devono essere conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.1 "Specifiche tecniche" del DM 24 maggio 2012.

L'offerente deve fornire una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel europeo, presunti conformi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato A, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi.

L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato Iso 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi.

7.1.2.2 Prodotti disinfettanti

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute:

a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Presidio medico-chirurgico" e "Registrazione del Ministero della salute n.",

b) come prodotti biocidi, ai sensi del Dlgs n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: "Prodotto biocida" e "Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n.....".

I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.2 "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti "superconcentrati"" del DM 24 maggio 2012.

Il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti disinfettanti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, numero di registrazione/autorizzazione e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'allegato B.

L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai "criteri ambientali minimi" di cui al punto 6.2, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti.

L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato Iso 17025, per verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del Decreto ministeriale.

7.1.2.3 - Altri prodotti

I prodotti diversi da quelli di cui ai punti 7.1.2.1 e 7.1.2.2 si intendono quelli utilizzati per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati "superconcentrati".

Per "prodotti superconcentrati" si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso.

I detergenti superconcentrati devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio: bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio. Queste categorie di prodotti debbono essere conformi al regolamento Ce 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo e ai "Criteri ambientali minimi" individuati al capitolo 6, punto 6.2 "Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti "superconcentrati"" del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 maggio 2012 (GU 20 giugno 2012 n. 142) - Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene.

Il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'allegato B. Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario allegare in sede di presentazione dell'offerta anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni.

L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai "criteri ambientali minimi" di cui al predetto punto 6.2, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti.

L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato Iso 17025, per verificare la rispondenza di uno o più dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del presente documento.

7.1.2.4 - Prodotti ausiliari: caratteristiche dei prodotti in carta tessuto

I prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso etc.) devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella decisione 2009/568/Ce del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica "Ecolabel europeo" al tessuto carta. *L'offerente deve fornire una lista completa dei prodotti in carta tessuto che si impegna a fornire, riportando produttore e nome commerciale del prodotto. L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti in carta tessuto non in possesso dell'Ecolabel europeo, presunti conformi, è tenuto a fornire all'amministrazione aggiudicatrice le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza del prodotto a tali criteri ecologici.*

7.1.2.5 - Reportistica sul piano di razionalizzazione dei consumi di prodotti

L'aggiudicatario dovrà produrre un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza (e per altri scopi, per esempio ceratura delle superfici) durante il periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità di prodotto utilizzata. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice.

7.1.3 Criteri ambientali migliorativi

In sede di valutazione dell'offerta tecnica, saranno valutate tutte le soluzioni tecniche e le misure volte alla massima riduzione dell'impatto ambientale. Sono considerati elementi ambientali migliorativi a puro titolo esemplificativo:

- utilizzo di prodotti di pulizia (multiuso compreso quelli per la pulizia di finestre e sanitari, disinfettanti, in tessuto che contengono microfibre, superconcentrati, cere, deceranti, decappanti, svernicianti), conformi ai criteri di assegnazione di etichette ambientali Iso di Tipo I (conformi alla norma UNI EN ISO 14024:2001),

- indicazione della quota percentuale di prodotti conformi a questa caratteristica rispetto alla gamma dei prodotti di pulizia complessivamente utilizzati per lo svolgimento del servizio).
- metodologie/sistemi di dosaggio dei prodotti chimici
- sistema di gestione dei rifiuti prodotti con l'attività e i processi di pulizia
- riduzione delle emissioni di CO₂ (Es.: Bilancio Carbonio)
- sistemi di smaltimento e riciclaggio degli imballaggi.

Tali misure di gestione ambientale devono essere descritte in un apposito "Piano gestionale del servizio", finalizzato a ridurre gli impatti energetici ed ambientali, che diventerà parte integrante del contratto in caso di aggiudicazione dell'appalto.

7.1.4 Trattamento e gestione degli imballaggi

L'esecutore deve garantire il corretto smaltimento e riciclaggio di tutti gli imballi e contenitori dei prodotti utilizzati:

- imballi in plastica dei prodotti chimici
- imballi in cartone
- pallets
- altro.

In sede di valutazione dell'offerta tecnica, saranno premiati sistemi che prevedano il corretto smaltimento degli imballaggi, il riciclaggio degli stessi e tutti quei sistemi che prevedono un minor impatto ambientale.

7.1.5 Sistemi finalizzati al minor consumo di prodotti

L'esecutore deve garantire il minor consumo di prodotti chimici in tutti le fasi di processo che ne comportino l'utilizzo nel rispetto delle specifiche schede tecniche. Tale aspetto deve prevedere l'utilizzo di adeguati sistemi e/o dispositivi di dosaggio. Altrettanto dovranno essere rese disponibili procedure/istruzioni che garantiscano il loro corretto uso e funzionamento per tutta la durata dell'appalto. Tutti i prodotti, che necessitano di diluizione, devono essere preparati all'inizio di ogni turno, utilizzando modalità che riducano al minimo la possibilità di errore da parte dell'operatore e, ove applicabile, tracciabili al fine del loro monitoraggio. L'esecutore deve pertanto dichiarare a quali modalità si atterrà per garantire la riduzione del consumo di prodotti.

In caso di aggiudicazione la stazione appaltante effettuerà verifiche in corso di esecuzione contrattuale.

L'amministrazione aggiudicatrice effettuerà verifiche in corso di esecuzione contrattuale della rispondenza degli impegni assunti nel "Piano gestionale del servizio" finalizzato alla riduzione degli impatti ambientali sui luoghi di svolgimento del servizio, sia con sopralluoghi che per presa visione della documentazione prodotta nella reportistica periodica.

ART. 8 - IDENTIFICAZIONE DELLE AREE E LORO CONSISTENZA

Al fine di consentire all'Amministrazione un'adeguata personalizzazione dei servizi e dei livelli qualitativi, le aree sanitarie ed extra sanitarie sono state suddivise in sette macro aree la cui ripartizione è riportata di seguito:

Area 1 – Gruppi operatori

Area 2 – Aree Sanitarie ad alto rischio infettivo ed a B.C.M.

Area 3 – Aree Sanitarie

Area 4 – Percorsi ad elevata intensità di traffico

Area 5 – Aree extra-sanitarie

Area 6 – Aree di servizio

Area 7 – Aree esterne.

L'Amministrazione potrà identificare all'interno di ciascuna macro area delle sotto aree aventi caratteristiche specifiche od esigenze particolari.

Sulla base delle differenti caratteristiche ed esigenze delle aree in cui dovranno essere erogati i servizi, l'Esecutore dovrà provvedere a predisporre un piano operativo specificando le operazioni, le modalità di intervento sia del servizio di sanificazione giornaliera che periodica.

L'Esecutore, in sede progettuale ha la possibilità di integrare le prestazioni minime richieste dall'Amministrazione, predisponendo un piano di miglioramento delle stesse e delle loro frequenze, tenendo presente che non saranno premiate prestazioni sovrabbondanti o superflue.

Art. 8.1 - Suddivisione delle aree, standard minimi richiesti, categorie di locali e frequenze settimanali

Per le pulizie ordinarie e periodiche dei **Gruppi Operatori e P.S. (Area 1)** si richiede la **presenza fissa e continuativa** di operatori addetti alle suddette attività, secondo quanto di seguito indicato:

- P.O. Pescara n. 04 unità dalle ore 7.30 alle ore 14.00 e n. 04 unità dalle ore 14.00 alle ore 20.30 x 300 gg/anno;
- P.O. Penne n. 01 unità dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e n. 01 unità dalle ore 14.00 alle ore 18.00 x 300 gg/anno;
- P.O. Popoli n. 01 unità dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e n. 01 unità dalle ore 14.00 alle ore 18.00 x 300 gg/anno.

Cod. Area	Descrizione Area e standard minimi	Categoria Locali	Frequenza settimanale
1	<u>Aree sanitarie ad alto rischio</u>	Gruppo Operatorio	- P.O. Pescara n. 04 unità dalle ore 7.30 alle ore 14.00 e n. 04 unità dalle ore 14.00 alle ore 20.30 x 300 gg/anno; - P.O. Penne n.

			<p>01 unità dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e n. 01 unità dalle ore 14.00 alle ore 18.00 x 300 gg/anno;</p> <p>- P.O. Popoli n. 01 unità dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e n. 01 unità dalle ore 14.00 alle ore 18.00 x 300 gg/anno</p>
--	--	--	---

Cod. Area	Descrizione Area e standard minimi	Categoria Locali	Frequenza settimanale
2	Aree sanitarie ad alto rischio infettivo ed a B.C.M. (Bassa Carica Microbica) <hr/>	Terapie Intensive (e servizi igienici annessi)	14/7
		Sale di emodinamica invasiva (e servizi igienici annessi) e sale angiografiche	14/7
		Sale di Rianimazione (e servizi igienici annessi)	14/7
		Sale Trapianti/camere sterili (e servizi igienici annessi)	14/7
		Malattie Infettive (e servizi igienici annessi)	14/7
		Prematuri e NIDO (e servizi igienici annessi)	14/7
		Ambulatori interventistici (e servizi igienici annessi)	12/7
		Emodialisi (e servizi igienici annessi)	12/7
		Centro UFA (e servizi igienici annessi)	12/7

Cod. Area	Descrizione Area e standard minimi	Categoria Locali	Frequenza settimanale
3	Aree sanitarie <hr/> 2 volte al giorno mattina e pomeriggio	Ambulatori medici e chirurgici ad esclusione degli ambulatori interventistici (e servizi igienici annessi)	12/7
		Radiologie (e servizi igienici annessi)	12/7
		Aree di degenza (compresi i servizi igienici annessi e le cucinette di reparto)	14/7
		Obitorio e sale autoptiche (e servizi igienici annessi)	12/7
		Laboratori di immunoematologia (e servizi igienici annessi)	12/7
		Anatomia Patologica (e servizi igienici annessi)	12/7
		Servizio Trasfusionale (e servizi igienici annessi)	12/7
		Laboratori di tossicologia (e servizi igienici annessi)	12/7
		struttura sanitaria (ambulatoriale e diagnostica) esistente all'interno della Casa Circondariale di Pescara	12/7

Cod. Area	Descrizione Area e standard minimi	Categoria Locali	Frequenza settimanale
4	Aree Percorsi ad elevata intensità di traffico <hr/>	Spogliatoi (e servizi igienici annessi)	7/7
		Portinerie (e servizi igienici annessi)	7/7
		Sale di attesa, corridoi, scale, pianerottoli, corridoi di collegamento, ingressi, atri,	7/7
		servizi igienici al pubblico	14/7
		ascensori e montacarichi	7/7

Cod. Area	Descrizione Area e standard minimi	Categoria Locali	Frequenza settimanale
5	Aree extra sanitarie a giorni alterni (mattina o pomeriggio su indicazione dell'U.O.)	Servizi religiosi (e servizi igienici annessi)	3/7
		Direzioni Sanitarie (e servizi igienici annessi)	3/7
		Uffici amministrativi (e servizi igienici annessi)	3/7
		Studi medici (e servizi igienici annessi)	3/7
		Stanze del medico di guardia (e servizi igienici annessi)	3/7
		Sale riunioni (e servizi igienici annessi)	3/7
		Farmacia (e servizi igienici annessi)	3/7
		Uffici cartelle cliniche (e servizi igienici annessi)	3/7
		Polo formativo e Scuola Infermieri (e servizi igienici annessi)	3/7

Cod. Area	Descrizione Area e standard minimi	Categoria Locali	Frequenza settimanale
6	Aree di Servizio 1 volta ogni 15 giorni (mattina)	Magazzini (e servizi igienici annessi)	1/15
		Archivi (e servizi igienici annessi)	1/15
		Impianti tecnologici (e servizi igienici annessi)	1/15

Cod. Area	Descrizione Area e standard minimi	Categoria Locali	Frequenza settimanale
7	Aree esterne	Ingressi principali e passaggi pedonali principali	7/7

		Rampe esterne, scale esterne, scale di emergenza, aree ecologiche, piazzali, cortili, viali, percorsi esterni,	1/7
		balconi e ballatoi, terrazzi esterni, tettoie, porticati e garage	1/15

ART. 9 - SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO E AZIONI DI MIGLIORAMENTO

L'Amministrazione intende implementare un sistema di controllo relativo al servizio relativo ai seguenti aspetti:

- a) requisiti di sistema, di valenza specifica, che definiscono il sistema di qualità minimo per garantire la capacità del fornitore di soddisfare gli obblighi contrattuali con continuità e in modo migliorativo nel tempo;
- b) requisiti di processo, di valenza generale, finalizzati a garantire il governo dell'erogazione del servizio;
- c) standard di risultato, specifici per elemento, finalizzati a garantire la qualità del servizio reso.

Tali aspetti devono essere considerati secondo criteri coerenti nelle diverse tipologie di controllo:

- 1) controlli di 1^a parte o autocontrollo eseguiti dal fornitore;
- 2) controlli di 2^a parte eseguiti dall'Amministrazione (autonomamente o congiuntamente);
- 3) eventuali controlli di 3^a parte eseguiti da soggetti indipendenti opportunamente qualificati di comprovata esperienza e competenza in materia di controlli qualità dei servizi di pulizia e sanificazione in strutture sanitarie;
- 4) iniziative di customer satisfaction.

La finalità di tale approccio è quella di stimolare lo sviluppo di un sistema di controllo integrato cliente-fornitore eventualmente esteso anche ai controlli di parte terza, in ottica di efficienza, ovvero ottimizzazione e razionalizzazione dei controlli, ed efficacia, intesa come la capacità di soddisfare le attese dell'utente finale del servizio, ovvero il paziente.

La Ditta dovrà proporre, all'interno della propria offerta tecnica, un sistema di gestione in qualità dell'appalto, che preveda verifiche di sistema, di processo, di risultato e di customer satisfaction, e che:

- sia gestibile all'interno di una apposita sezione nel sistema informativo di commessa, affinché ogni difformità riscontrata possa essere tracciata e gestita a sistema come "non conformità", documentandone la gestione in termini di eventuali azioni correttive intraprese condivise con l'Amministrazione e successiva verifica di efficace risoluzione,
- garantisca la generazione di specifici indici di prestazione e di indicatori generali relativi a ciascun servizio e all'insieme dei servizi integrati; detti indicatori multifattoriali devono prevedere un peso specifico per ciascuno dei criteri sopra indicati,
- consenta la gestione di eventuali piani di miglioramento e di eventuali sistemi sanzionatori.

Il sistema proposto dalla Ditta aggiudicataria sarà implementato in via sperimentale e, al termine del primo anno di appalto, su parere dei DEC e decisione del RUP, potrà sostituire, in tutto o in parte, il sistema di cui al successivo articolo 13.

ART. 10 - SICUREZZA E BENESSERE ORGANIZZATIVO E PROFESSIONALE DEL PERSONALE

Tutto il personale addetto all'effettuazione del servizio di pulizia dovrà essere portato a conoscenza, addestrato e formato sulle modalità e delle specifiche del servizio richiesto. Il personale dovrà altresì avere consapevolezza dell'ambiente nel quale è chiamato ad operare e delle particolari circostanze a cui dovrà far fronte. Dovrà essere formato e addestrato all'esecuzione delle procedure di intervento riguardanti la sequenza detergenza / disinfezione, la procedura di decontaminazione, il corretto utilizzo dei prodotti chimici, delle attrezzature e dei D.P.I. adeguati alle differenti situazioni di rischio. A tal proposito l'Esecutore dovrà formare ed informare tutto il personale addetto allo svolgimento del servizio e dovrà stilare specifici protocolli di comportamento. Al personale operante nelle Aree Operatorie l'Esecutore dovrà fornire divise pulite, copricapo e calzature adibite solo a tali ambienti e deve preoccuparsi di rispettare i percorsi per evitare eventuali contaminazioni. Gli addetti al servizio operanti in quest'area devono prestare particolare attenzione all'operazione di lavaggio delle mani ed indossare i D.P.I. previsti:

- Guanti monouso non sterili, da cambiare in caso di rottura e ogni qualvolta venga effettuata la pulizia di superfici appartenenti a differenti zone (pulite - sporche - B.C.M.);
- Guanti in gomma, da utilizzare per la raccolta di materiale biologico;
- Mascherina, da utilizzare in presenza di materiale biologico;
- Occhiali protettivi, da utilizzare in presenza di materiale biologico;
- Sovracamicie, da utilizzare in presenza di materiale biologico.

10.1 SICUREZZA DEL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

L'esecutore dovrà adibire allo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento personale:

- in possesso del certificato medico di idoneità fisica alla mansione;
- in regola con le vaccinazioni obbligatorie per legge: Sono comunque raccomandate le vaccinazioni antiepatite A e B e quella antinfluenzale;
- sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni. Gli accertamenti diagnostici integrativi della visita medica, che eventualmente potrebbero essere effettuati, saranno quelli indicati dalla Direzione Sanitaria di concerto con il medico competente dell'Esecutore e nel rispetto del D.Lgs 81/'08.
- provvisto di dispositivi di protezione individuali, ai sensi del D.Lgs 81/'08 e successive integrazioni e modificazioni. Tali dispositivi, dovranno essere concordati ed approvati dall'Amministrazione e dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Amministrazione nel rispetto di quanto disposto dallo stesso nel rispetto del D.Lgs 81/'08.

Solo qualora il servizio venisse eseguito in contemporaneità con l'attività nei reparti e o zone cosiddette "controllate" RIA che presentino possibili rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti il personale dovrà essere adeguatamente formato e dotato di dosimetro a badge.

In tal caso, per ottenere il dosimetro, fornito dall'Esecutore, è necessario che il Medico Autorizzato della stessa certifichi l'idoneità del lavoratore.

Il controllo dosimetrico sarà effettuato da parte dell'Esperto Qualificato della Fisica Sanitaria dell'Amministrazione. Dovranno pertanto essere osservate le disposizioni del D.Lgs. 230/95 in materia di radiazioni ionizzanti e successive integrazioni e modificazioni e del DM 13 luglio 1990, n. 449 in materia di documenti relativi alla sorveglianza fisica e medica della radioprotezione.

In ogni momento lo ritenga necessario, l'Amministrazione, potrà disporre, l'accertamento dei requisiti di cui sopra.

La verifica dei documenti sanitari relativi alle vaccinazioni, nonché di ogni altra documentazione sanitaria relativa al personale che si ritenga utile esaminare, verrà effettuata periodicamente dall'Amministrazione di concerto con il medico competente dell'Esecutore.

Gli operatori vittime di infortunio sul lavoro provocato da oggetti taglienti e/o pungenti contaminati da materiale biologico, dopo aver ricevuto le prime cure e gli interventi profilattici ed i prelievi per gli esami sierologici, si dovranno rivolgere al Medico competente dell'Esecutore per i successivi controlli degli esami stessi. L'Esecutore dovrà comunicare ogni evento infortunistico.

L'Esecutore avrà l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito.

L'Esecutore ed il personale da esso dipendente dovranno uniformarsi a tutte le leggi italiane e comunitarie ed alle direttive di carattere generale e speciale impartite dall'Amministrazione per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, nonché a quelle appositamente emanate per il personale dell'Esecutore. L'Esecutore dovrà garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni periodo dell'anno, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze con una immediata sostituzione.

A fronte di eventi straordinari e non previsti, l'Esecutore si dovrà impegnare a destinare risorse umane e strumentali aggiuntive al fine di assolvere gli impegni assunti. L'organizzazione dell'Esecutore dovrà tendere a ridurre al minimo possibile il turn-over o la rotazione tra gli operatori, anche al fine di favorire una migliore conoscenza dei locali, delle esigenze e delle specificità di ogni zona. Anche le sostituzioni dovranno essere programmate in modo da garantire le prescrizioni precedentemente indicate. In particolare per quanto riguarda il servizio di pulizia e sanificazione presso le seguenti aree : reparto Malattie infettive, le UU.OO. di Medicina Nucleare, di Radioterapia e di Radiodiagnostica, le Sale Operatorie, i servizi di Terapia Intensiva o Sub-Intensiva l'Esecutore dovrà impiegare personale dedicato esclusivamente a tali attività, evitando, se possibile, il turn-over. Il numero delle unità previste dovrà tenere conto delle esigenze di turnazione per garantire sia la continuità del servizio, sia il godimento degli istituti contrattuali da parte degli operatori. L'Esecutore dovrà trasmettere, prima dell'avvio del servizio ad inizio

appalto e successivamente prima dell'invio in servizio di ciascun lavoratore un elenco nominativo del personale impiegato per l'espletamento del servizio, con l'indicazione, per ciascun addetto, della qualifica professionale e delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto. Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi. L'Esecutore si impegnerà inoltre a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni all'Amministrazione.

10.2. FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'Esecutore dovrà effettuare a proprio carico, corsi di formazione e successivamente di aggiornamento obbligatori per tutto il personale impiegato nell'erogazione del servizio, riguardanti le attività relative al servizio oggetto dell'appalto.

La formazione deve essere di tipo continuo e quindi realizzata sia nel primo anno che sviluppata con successivi aggiornamenti almeno annuali. Detti corsi dovranno essere articolati in funzione dei diversi ruoli professionali previsti nell'organizzazione dell'appalto.

Per i seguenti ruoli professionali vengono indicati nell'allegato 5 gli standard minimi relativi alle competenze necessarie (e relative abilità, capacità o conoscenze) e i relativi standard formativi.

a - Operatore addetto sanificazione Ospedaliera (obbligatorio per tutti gli addetti)

b - Operatore addetto sanificazione Ospedaliera aree ad alto rischio (obbligatorio per tutti gli addetti alle aree "critiche")

c - Responsabile di Commessa / Capo Cantiere (Obbligatorio per il Responsabile e il vice-responsabile di Commessa / Cantiere

d - Responsabile di turno / squadra (Obbligatorio per i responsabili di turno / squadra).

La ditta appaltatrice dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato ai sensi del D.Lgs 81/2008, e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs, siano trattati anche i seguenti argomenti:

- Corrette modalità d'uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia
- Precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza)
- Differenze tra disinfezione e lavaggio
- Modalità di conservazione dei prodotti
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari "ecologici", le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie.

La ditta appaltatrice, entro i tempi dichiarati in contratto e, comunque, non oltre 90 giorni dall'inizio del servizio, dovrà realizzare il proprio programma di formazione del personale presentato in sede di offerta tecnica e, successivamente alla realizzazione, presentare all'Amministrazione la relativa rendicontazione riportante: le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con relativo profilo sintetico curriculare, l'impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l'apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei

partecipanti e il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Resta fermo che l'impresa appaltatrice potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi. Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale destinato alla commessa, deve essere presentata analoga documentazione entro 60 giorni dall'immissione in servizio.

L'Amministrazione potrà verificare in qualsiasi momento, tramite proprio personale, all'uopo incaricato, l'effettuazione e la conformità delle lezioni al programma di formazione o di aggiornamento presentato dall'Esecutore ed approvato dall'Amministrazione.

L'Esecutore dovrà mantenere costantemente aggiornato nel sistema informativo di gestione dell'appalto lo stato di avanzamento del programma formativo del proprio personale e la documentazione attestante la formazione richiesta dall'Amministrazione, controfirmata dai singoli operatori. La programmazione formativa prevista va mantenuta aggiornata in caso di: nuove assunzioni, trasferimento e/o cambiamento di mansioni degli operatori, ... Il piano di formazione continua, va aggiornato ed eventualmente integrato anche quantitativamente in caso di: utilizzo di nuove attrezzature (compreso strumenti informatici), applicazione di nuove procedure, introduzione di nuovi prodotti, presidi, equipaggiamenti (es: disinfettanti, D.P.I.), modifica dei protocolli durante la gestione del servizio; cambiamenti legislativi; intervenute variazioni nella valutazione dei rischi per la sicurezza, etc.

10.2 DIVISE DEL PERSONALE

L'esecutore dovrà fornire, a propria cura e spese, al personale, affinché la indossino all'interno delle strutture dell'Amministrazione appaltante, una divisa di foggia e colore tale da rendere identificabili gli operatori. Il colore dovrà essere differente da quello dei dipendenti dell'Amministrazione e qualora si gestiscano più servizi, il colore della divisa dovrà essere differente per ogni servizio. L'uniforme dovrà essere provvista di targhette di riconoscimento a norma della Circolare del Ministero della Sanità Prot. n. 100/SCPS/3.15697 del 31/10/1991. La divisa dovrà essere mantenuta in perfetto stato di pulizia e di decoro. E' fatto divieto all'Esecutore di affidare al proprio personale il lavaggio degli indumenti da lavoro presso la propria abitazione. L'Esecutore deve quindi assumersi l'obbligo, a propria cura e spese, di provvedere al lavaggio degli indumenti da lavoro del personale impiegato per lo svolgimento dei servizi. Sarà facoltà dell'Esecutore valutare la possibilità di effettuare il lavaggio degli indumenti e divise del proprio personale, impiegato per l'erogazione dei servizi oggetto dell'affidamento, tramite l'appoggio alla società affidataria del servizio di lavanolo, ai medesimi prezzi contrattualizzati dalla stessa per l'erogazione del servizio per conto dell'Amministrazione. Tutto il materiale monouso o multiuso utilizzato come dispositivo di protezione individuale (maschere antigas, mascherine, copri scarpe, cuffie, guanti, tute, sovracamici, etc.), sarà a carico dell'Esecutore. Sarà obbligo dell'Esecutore dotare gli operatori addetti allo svolgimento del servizio di sanificazione presso le terapie Intensive, sub intensive, i Blocchi Operatori, stanze BCM e box/stanze di trapianti, di specifiche divise da utilizzarsi esclusivamente in tali aree.

10.3 COMPORAMENTO DEL PERSONALE

L'Esecutore e il suo personale dovranno mantenere riservato quanto potrà venire a loro conoscenza durante l'espletamento dei servizi in merito ai pazienti ed all'organizzazione delle attività svolte dall'Amministrazione.

In particolare l'Esecutore dovrà:

- mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

L'Esecutore dovrà assumersi la responsabilità di prendere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti, a seguito di segnalazioni scritte da parte dell'Amministrazione, agli stessi riferite.

I dipendenti dell'Esecutore, che presteranno servizio nelle strutture dell'Amministrazione e nelle aree ad essa pertinenti, saranno obbligati a mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari ed agire, in ogni occasione, con diligenza professionale.

L'Esecutore dovrà perciò impiegare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni dell'Amministrazione impegnandosi a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'Amministrazione. In particolare, l'Esecutore dovrà curare che il proprio personale:

- indossi la divisa e sia munito di cartellino di riconoscimento;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- consegna immediatamente i beni, ritrovati all'interno dell'Amministrazione, qualunque sia il loro valore e stato, al proprio diretto responsabile che, sua volta, dovrà consegnarli al Responsabile dell'Amministrazione o al posto di Polizia di Stato interno;
- segnali immediatamente agli organi competenti dell'Amministrazione ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- prenda disposizioni solo dal proprio responsabile;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia,
- rispetti il divieto di fumare;
- non mangi e non beva durante l'attività.

Esso risponderà civilmente e penalmente dei danni procurati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell'Amministrazione, derivati da comportamenti imputabili a negligenza dei propri dipendenti.

10.4 SICUREZZA

L'impresa ha l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la tutela della salute dei propri lavoratori; in particolare l'impresa aggiudicataria è tenuta, per quanto di sua competenza alla rigorosa osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., norme che si intendono a tutti gli effetti parte integrante del presente capitolato tecnico e dello stipulando contratto. Il personale deve essere accuratamente formato in merito ai rischi specifici inerenti l'attività svolta e la prevenzione degli incendi.

L'impresa aggiudicataria deve rispettare quanto previsto dal DUVRI.

L'impresa deve inoltre indicare che ha proceduto a:

- individuare i fattori di rischio nelle diverse fasi dell'attività svolte dal proprio personale;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.

Come previsto dal D.Lgs 81/08, l'impresa aggiudicataria si impegna ad informare gli operatori su:

- eventuali rischi connessi con lo svolgimento delle attività lavorative;
- misure di sicurezza;
- uso dei mezzi protettivi;
- percorso da seguire in caso di esposizione accidentale a materiali biologici, rifiuti ed infortuni.

Inoltre si impegna a dotare gli operatori di idonei mezzi di protezione individuali e collettivi.

L'impresa aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto, deve redigere e firmare apposito documento sulla sicurezza, congiuntamente al Committente.

ART. 11 - RAPPRESENTANTE/I DELL'ESECUTORE E DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Esecutore potrà organizzare la propria struttura per la gestione e l'erogazione dei servizi secondo i criteri che riterrà più opportuni per il raggiungimento dei risultati richiesti, dovrà però individuare:

- un responsabile del contratto, reperibile 24/24 ore, comprese le domeniche ed i festivi (Coordinatore generale);
- un addetto alla qualità.

L'Esecutore dovrà comunicare per iscritto, non oltre quindici giorni dall'esito Della gara, all'Amministrazione le generalità del personale sopraindicato, nonché il recapito telefonico per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria. A tale scopo, gli stessi dovranno essere dotati di telefono cellulare. L'Esecutore dovrà inoltre comunicare anche il nominativo degli eventuali sostituti e il loro recapito telefonico in caso di assenza o impedimento dei titolari.

ART. 12 - REPERIBILITÀ

L'Esecutore dovrà garantire la reperibilità del Coordinatore generale o di suoi delegati al fine di fronteggiare in qualsiasi momento, al di fuori degli orari e giorni di intervento, le situazioni di emergenza.

Tale sistema di reperibilità sarà definito nel DUVRI relativo all'appalto.

Gli addetti a tale compito dovranno essere dotati di telefono cellulare e poter disporre degli uomini, dei mezzi e delle attrezzature atte a risolvere tali emergenze.

L'intervento dovrà avvenire con le modalità ed entro i tempi concordati con l'Amministrazione.

L'Amministrazione dovrà essere tempestivamente informata di ogni evento e delle iniziative intraprese.

ART. 13 - CONTESTAZIONI E SANZIONI

L'Amministrazione individuerà all'interno della propria struttura uno o più Direttori dell'esecuzione del Contratto (DEC), con i poteri e i compiti di cui agli artt. 300 e ss. del D.P.R. 207/2010, oltre ad eventuali assistenti.

Questi hanno facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso ai fini della stipula del contratto oltre che sulla conformità del servizio agli obblighi contrattuali.

La violazione degli obblighi contrattuali, nonché la mancata applicazione di contenuti progettuali riferiti alle prestazioni tecniche, agli interventi operativi e all'esecuzione di lavori e servizi, di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo espliciti, determinerà il mancato riconoscimento del servizio effettuato da parte dell'Amministrazione, con la conseguente applicazione delle penali previste, o finanche la non corresponsione dei relativi corrispettivi.

Il DEC, ogni qualvolta lo ritenga necessario ed a suo insindacabile giudizio, può dar corso ad autonomi controlli d'ufficio sulla corretta esecuzione del contratto. I controlli possono essere effettuati mediante ispezioni, richieste di documenti e/o di informazioni e/o con ogni altro mezzo e modalità utili. L'Appaltatore deve fornire la massima collaborazione fornendo prontamente ogni informazione o documento utile.

Le segnalazioni di disservizio, trasmesse dagli Uffici al Direttore dell'esecuzione del contratto, se direttamente comprovanti il disservizio (esemplificativamente e non esaustivamente: ritardi nell'esecuzione, assenza del personale addetto), si considerano quali controlli effettuati con esito negativo rispetto all'adempimento delle disposizioni contrattuali.

Ove, dalle procedure di controllo di cui al presente articolo, emergano inadempimenti o deficienze nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione ha facoltà di intimare all'Appaltatore di porvi rimedio, fatta salva l'applicazione delle penali e la richiesta di risarcimento del maggior danno.

L'Appaltatore è obbligato ad adempiere con tempestività a quanto intimato.

L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta, nei confronti dell'Azienda, al pagamento degli indennizzi, dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute, nei seguenti casi:

- A) violazione degli obblighi contrattuali;
- B) sospensione o abbandono o mancata effettuazione, anche in parte, di uno o più servizi;
- C) impiego di personale non in regola con le normative sul lavoro.

In caso di mancata immediata eliminazione della carenza contestata, per ogni giorno di ritardo rispetto al dovuto intervento, la ASL si riserva la facoltà di applicare una penalità che, calibrata sulla gravità dell'infrazione, sulle conseguenze che essa ha prodotto e sulle giustificazioni addotte, potrà raggiungere l'1 per mille (giornalmente) dell'importo netto contrattuale.

Qualora le carenze di cui ai punti precedenti (A, B e C) abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, la ASL potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilita:

- 15 contestazioni nel corso del 1° anno;
- 30 contestazioni nell'arco di un biennio;
- 40 contestazioni nel corso di un triennio;

- 50 contestazioni nell'arco di un quadriennio,
- 55 contestazioni nell'arco di un quinquennio.

Il numero di contestazioni si riferisce alla ASL nel suo complesso e non ai singoli Ospedali e Distretti.

Allorché la ASL, a proprio insindacabile giudizio, decida di non risolvere il contratto, ogni contestazione eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata con una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale correlabile alla struttura interessata dal disservizio, e comunque complessivamente non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo (ai sensi dell'art. 145 D.P.R. 207/2010).

Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiori spese per acquisizione del servizio sul libero mercato;
- oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all'inadempimento, ecc.);
- danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dalla ASL;
- minori introiti.

In caso di interruzione del servizio per oltre 5 giorni di calendario la ASL, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile) e potrà assegnare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Se neppure il secondo classificato adempie nei termini stabiliti, la ASL si riserva di aggiudicare la gara al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di proprio interesse, previo incasso dell'eventuale cauzione ed addebito dei maggiori costi alle ditte inadempienti.

Nel caso in cui le inadempienze che superino la normale tolleranza e diano luogo alla risoluzione del contratto per sua colpa, l'Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per servizi analoghi per un biennio, decorrente dalla data di risoluzione del contratto.

Fatta eccezione per le inadempienze per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l'affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), la ASL in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via telefax, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte. Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento del RUP, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui la ASL ritiene di disattenderle.

Nel caso di mancata o ritardata esecuzione, le penali saranno applicate con semplice lettera del RUP, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.

L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, sul corrispettivo relativo al conguaglio semestrale di cui all'art. 14 del presente capitolato, parte amministrativa, sul deposito cauzionale.

ART. 14 - LOGISTICA DELL'APPALTO

14.1 Locali adibiti a spogliatoi, magazzini e ricoveri

L'Ente Committente si impegna a mettere a disposizione dell'Esecutore, idonei locali da dedicare ad uso spogliatoio, ricovero di attrezzature, macchinari e prodotti. Sarà obbligo dell'impresa conferire all'esterno il lavaggio del materiale vario di pulizia. Le spese derivanti dalla fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento, etc. per i locali di servizio sopra indicati sono a carico dell'Amministrazione.

L'esecutore, previo apposito sopralluogo per la visione e valutazione dello stato degli ambienti ed degli arredi, s'impegna ad arredare ed attrezzare i locali, a condurli con cura e diligenza, evitandone il deterioramento e l'usura e garantendone la funzionalità e il decoro, provvedendo a propria cura e spese alle opere di ordinaria manutenzione.

Sono inoltre a completo carico dell'Esecutore, la pulizia dei locali dati in uso e la raccolta dei rifiuti solidi urbani in essi prodotti che dovranno essere conferiti presso i punti di raccolta attivati presso l'Amministrazione.

Nel caso di lavori straordinari che l'Esecutore riterrà di dover attuare, a proprie spese per lo svolgimento di parte dei servizi in affidamento, gli stessi dovranno essere sottoposti all'Amministrazione per l'autorizzazione.

Nella domanda dovranno essere indicate le motivazioni per le opere che l'Esecutore intende effettuare e dovrà essere allegato apposito progetto esecutivo. L'Amministrazione potrà non rilasciare l'autorizzazione per motivi di interesse ed opportunità; potrà altresì disporre modifiche ritenute opportune ed alle quali l'Esecutore si dovrà adeguare. L'Amministrazione, tramite il proprio Ufficio tecnico, verificherà i lavori in corso d'opera, nonché l'esatta esecuzione dei lavori. In caso di difformità sarà richiesta la modifica delle opere a spese dell'Esecutore, salvo la richiesta di maggiori danni. Nei locali in comodato d'uso avranno accesso gli operatori dell'Esecutore, gli addetti alla manutenzione ed al controllo dell'Amministrazione.

ART. 15 - CLAUSOLA SOCIALE

La Ditta, in conformità e con le modalità previste dall'art. 4 del CCNL per le imprese di pulizia (testo in vigore), dovrà mantenere almeno il livello occupazionale del Servizio di pulizia, sanificazione e sanitizzazione espletato negli ambienti dei PP.OO. e delle strutture Territoriali della ASL dagli attuali assuntori con la conferma, entro la data di inizio del contratto, di tutto il personale già in servizio.

In allegato 3 si riporta il numero (conosciuto al momento della redazione del presente capitolato e fermo restando che la Ditta sarà obbligata alla riassunzione di tutto il personale avente titolo sulla base del CCNL citato) del personale attualmente in servizio, suddiviso per:

- categoria contrattuale di appartenenza
- ore settimanali e mensili (come dichiarate dalle Ditte attuali)
- tipologia di contratto.

Per lo svolgimento del servizio la Ditta dovrà impiegare esclusivamente personale per il quale siano stati regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, previdenziali e antinfortunistiche. Per tali obblighi la Ditta è tenuta ad esibire, su richiesta della ASL, la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta sia nei confronti dell'Azienda che di terzi.

E' fatto obbligo alla Ditta di corrispondere ai lavoratori dipendenti addetti al servizio in oggetto (anche se non aderenti alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie) le retribuzioni ed i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali.

Si ribadisce che la Ditta dovrà fornire alla ASL l'elenco nominativo, con relative qualifiche, del personale adibito alle pulizie, compresi i sostituti. Dovrà fornire, altresì, la prova e la documentazione necessaria certificante l'adempimento degli obblighi assicurativi di legge e contrattuali.

Tale elenco dovrà essere aggiornato ed inviato alla ASL con cadenza trimestrale e comunque ogni qualvolta si determinano variazioni.

PARTE AMMINISTRATIVA

ART. 1 - DURATA E AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente appalto avrà durata quinquennale, a partire dalla data che sarà indicata nel contratto, senza possibilità di rinnovo.

Alla data di scadenza dell'appalto è data facoltà all'Amministrazione di prorogare il contratto per ulteriori sei mesi nel solo caso in cui detta proroga sia necessaria per l'esperimento della procedura di gara al fine dell'individuazione di un nuovo appaltatore.

Nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà sopra richiamata, l'appaltatore è obbligato a prorogare il contratto medesimo fino alla scadenza del citato termine di sei mesi, agli stessi patti, prezzi e condizioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze e secondo le proprie necessità, di incrementare l'importo presunto di cui sopra, nella misura del 20%; entro il limite suddetto, l'appaltatore si impegna a mantenere ferme le condizioni contrattuali e tariffarie di aggiudicazione senza pretesa di alcun onere aggiuntivo.

L'importo complessivo del servizio, determinato sulla base delle superfici riportate nell'Allegato 2 e del costo del lavoro impegnato sull'appalto, ammonta ad Euro 30.000.000,00 oltre Iva, di cui € 2.662,20 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso,

Il predetto importo, al netto del ribasso formulato dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara, costituirà il valore contrattuale sino alla riclassificazione delle superfici in aree funzionali, come descritto all'art. 3.3 della Parte Tecnica presente capitolato.

Il ribasso proposto dalla Ditta sul predetto importo si applicherà nella stessa misura ai prezzi unitari sia per le classi di rischio di cui all'allegato 2 che per le aree funzionali (di nuova riclassificazione) che per attività straordinarie.

A partire dalla data di riclassificazione delle superfici, si applicheranno i prezzi unitari per area funzionale - al netto del ribasso - offerti in gara dalla Ditta aggiudicataria, alle entità delle superfici risultanti dalla riclassificazione medesima. Si rammenta e ribadisce che, In ogni caso, gli effetti economici della riclassificazione non potranno comportare un incremento del valore dell'appalto - quale risultante dall'offerta economica della Ditta aggiudicataria, superiore al 1% del valore residuo del contratto.

Gli importi così risultanti saranno erogati " a canone", e costituiranno il corrispettivo per tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato, fatte salve eventuali varianti e revisioni prezzi, in conformità al presente capitolato.

Saranno compensate " a misura", invece, le prestazioni "extra contrattuali" di cui al precedente articolo 4.2.4 della Parte Tecnica, secondo la tariffa oraria, al netto dello sconto, offerta in gara dalla Ditta aggiudicataria.

L'appalto sarà stipulato nella forma del contratto aperto, che non impegna in alcun modo l'Amministrazione al raggiungimento dell'importo complessivo presunto di cui sopra. Entro il

limite di spesa dell'importo del contratto spetta pertanto all'Amministrazione stabilire, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno, il quantitativo delle prestazioni dovute. Per tale motivo nulla avrà a pretendere l'appaltatore oltre il pagamento dei servizi prestati ai prezzi ed alle condizioni pattuite.

I corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell'offerta economica e saranno determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

ART. 2 - SERVIZI COMPLEMENTARI

L'Amministrazione appaltante, in caso di imprevista necessità, si riserva la facoltà di avvalersi della procedura negoziata per trattare con l'appaltatore l'affidamento di servizi complementari nella misura massima del 20% dell'importo di aggiudicazione, in coerenza con quanto disposto alla lettera a), c. 5 dell'articolo n. 57 d.lgs 163/2006.

ART. 3 - VOLUMI RAPPRESENTATIVI DELL'APPALTO

3.1 CATEGORIE E DIMENSIONI

Ai fini di dimensionare i servizi, negli Allegati 1 e 2, si riportano i dati di superficie, suddivise per presidio e per area di rischio (basso, medio, alto rischio e aree esterne).

Nell'allegato 4 vengono riportati i quantitativi relativi alle diverse tipologie di rifiuti movimentati nell'anno 2011.

Si precisa che i dati relativi all'attività dell'Amministrazione sono da intendersi puramente indicativi e quindi non vincolanti al fine della progettazione del servizio.

Le superfici delle strutture riportate negli Allegati 1 e 2, sono da considerarsi provvisorie, in attesa della approvazione della nuova riclassificazione di cui al 3.2 del presente capitolato - Parte tecnica.

3.2 DUVRI

Il committente, in merito ai rischi dati da interferenze, come previsto dall'art. del d.lgs. 81/2008, vista la determina n. 3 2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, precisa che è stato predisposto il documento preliminare in materia, allegato al capitolato quale parte integrante dello stesso; la valutazione dei rischi interferenti sarà sempre aggiornata dal committente nel corso dell'appalto qualora se ne ravvisasse la necessità. Successivamente all'aggiudicazione, prima che abbia inizio l'attività della ditta appaltatrice, verrà indetta una riunione preliminare per il coordinamento della sicurezza e la valutazione delle interferenze. In tale sede verrà aggiornato il documento preliminare riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi ove verrà espletato l'appalto. L'integrazione sottoscritta dall'esecutore farà parte degli atti contrattuali.

ART. 4 -VICENDE DEL CONTRATTO

4.1 - VARIAZIONE DELLE SUPERFICI (varianti quantitative)

L'Amministrazione ha facoltà di variare l'entità di aree, superfici e strutture oggetto del servizio, in aumento o in diminuzione, entro il limite massimo del 1/5 (quinto) dell'importo di aggiudicazione, senza che l'appaltatore possa reclamare alcuna variazione dei prezzi unitari del servizio. Le variazioni saranno computate, ai fini della fatturazione, secondo le modalità indicate nel presente disciplinare.

4.2 - VARIAZIONE DELLE DESTINAZIONI D'USO E DEI LIVELLI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO (varianti quantitative)

In coincidenza di variazioni nella destinazione d'uso delle differenti aree oggetto del servizio, o in ragione di obiettiva e motivata opportunità tecnica, l'Amministrazione potrà modificare la qualificazione attribuita a singole aree di intervento secondo la classificazione in aree funzionali di cui all'articolo 8 del presente capitolato - Parte Tecnica - richiedendo l'Appaltatore di prestare il minore o maggiore livello qualitativo corrispondente alla classificazione scelta, entro il limite massimo del 1/5 (quinto) dell'importo di aggiudicazione. Il canone sarà di conseguenza adeguato sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione senza che - entro i limiti suddetti - l'appaltatore possa reclamare alcuna variazione dei prezzi unitari di fornitura.

4.3 - VARIAZIONE DELLE MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO (varianti qualitative)

L'Amministrazione potrà negoziare con l'appaltatore la modificazione delle modalità di prestazione del servizio, con particolare riferimento all'incremento o alla diminuzione di frequenze, all'addizione o sottrazione di singole mansioni integranti una prestazione, all'impiego di differenti metodologie di intervento. Ogni richiesta di variazione dovrà essere motivata e trovare fondamento in ragioni obiettive di opportunità tecnica ed organizzativa legate al perseguimento di più elevati standard qualitativi, o emergere dalla necessità di adeguamento del servizio alle modificazioni di natura logistica, strutturale ed organizzativa interne all'Amministrazione ed intervenute successivamente all'aggiudicazione dell'appalto. La negoziazione non potrà determinare ingiustificati vantaggi economici a favore dell'Amministrazione o dell'Appaltatore e sarà informata a criteri di trasparenza.

4.4. TIPOLOGIA TEMPORALE

Le varianti potranno essere sia definitive (es. chiusura/apertura definitiva di reparti, UU.OO, riorganizzazione della rete sanitaria regionale) che provvisorie (es. ristrutturazioni).

In ogni caso, tali varianti, anche qualora interessino intere strutture o intere aree funzionali e qualunque ne sia la causa, non potranno dar luogo a rivalse o richieste di indennizzo o di rescissione contrattuale, essendo connaturate alla natura stessa dell'attività assistenziale dell'Azienda appaltante.

Non sono da considerarsi varianti, costituendo, invece, una delle cause (oggetto) del presente appalto, gli esiti della riclassificazione di cui all'art. 3.3 della Parte Tecnica presente capitolato.

ART. 5 - REVISIONE DEI PREZZI

Attesa la particolare natura del servizio, a prevalente utilizzo di manodopera, il contratto sarà soggetto a revisione del prezzo, a partire dal secondo anno di vigenza contrattuale, sulla base delle eventuali variazioni del costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese di pulizia, così come determinato periodicamente in apposite tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'eventuale incremento percentuale del costo medio del lavoro, costituirà la misura della variazione del prezzo del contratto. La revisione sarà accordata dall'Amministrazione con decorrenza dal mese successivo a quello di ricevimento della relativa richiesta da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R. Non saranno concesse revisioni retroattive.

ART. 6 - DEPOSITO CAUZIONALE

Entro il termine indicato per la stipula del contratto, l'appaltatore dovrà costituire, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni, derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, deposito cauzionale infruttifero, nella misura prevista dall'art. 113, 1° comma, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i, mediante fidejussione bancaria e/o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio ramo cauzioni.

La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca dell'aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell'appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico ed, in tal caso, i concorrenti dovranno allegare quietanza del versamento in contanti od in titoli del debito pubblico. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La cauzione sarà svincolata, in contestualità all'emissione del certificato finale di regolare prestazione del servizio.

In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'appaltatore è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione.

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore stesso, il soggetto garante è obbligato a versare l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

In caso di non ottemperanza a quanto sopra indicato, l'Amministrazione ha facoltà di recedere dal contratto con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del contratto medesimo.

ART. 7 - POLIZZA ASSICURATIVA

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'Impresa aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo del servizio.

L'appaltatore è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose e/o persone in dipendenza del servizio oggetto del presente appalto.

A tale riguardo l'Appaltatore dovrà essere provvisto, prima della stipula del contratto, di una polizza assicurativa con validità non inferiore alla durata contrattuale con i seguenti massimali:

- polizza RCT/RCO a copertura di danni arrecati a cose e persone con un massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro e per persona; la copertura deve essere esente franchigia.

Devono essere considerati terzi anche tutti i dipendenti della AUSL di Pescara.

La polizza dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Amministrazione, a qualsiasi eccezione, con riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1902 C.C. di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli art. 1892 e 1893 C.C.

Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

ART. 8 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'appaltatore, l'appaltatore stesso è tenuto, se richiesto, a prestare il servizio, o parte di esso, per il tempo strettamente necessario alla svolgimento del procedimento di gara per l'affidamento ad altro soggetto.

ART. 9- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

- a. mancato inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni;
- b. ritardo nella trasmissione della rilevazione delle superfici, come precisato al precedente articolo 3.2 della Parte tecnica del presente capitolato;
- c. mancato o ritardo nella implementazione del sistema informatico di cui al precedente articolo 6 della parte tecnica;
- d. mancato mantenimento, in tutto o in parte, del livello occupazionale relativo al Servizio di pulizia, sanificazione e sanitizzazione espletato negli ambienti dei PP.OO. e delle strutture Territoriali della ASL dai precedenti assuntori;
- e. mancata conferma, entro i termini indicati, di tutto il personale utilizzato dal precedente assuntore nel Servizio di pulizia, sanificazione e sanitizzazione prestato negli ambienti dei PP.OO. e delle strutture Territoriali della ASL.
- f. interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;

- g. mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- h. mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- i. in caso di fallimento dell'impresa, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro e pignoramento;
- j. in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore alla normale tolleranza;
- k. mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell'effettuazione delle proprie mansioni;
- l. in caso di cessione totale o parziale del contratto;
- m. subappalto effettuato in difformità alle previsioni del D.lgs 163/2006 o del presente capitolato;
- n. frode o malafede nell'esecuzione del contratto;
- o. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
- p. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l'esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 (art. 3 comma 8 e s.m.i).

In tali casi l'Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. In tali casi, l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l'inadempimento stesso. La ASL, per l'incameramento di quanto dovutole, escuterà la cauzione definitiva e, nel caso in cui questa non fosse sufficiente alla copertura delle spese, la ASL potrà rivalersi sui crediti vantati dalla Ditta fino a concorrenza.

ART. 10 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE

In caso in cui l'Appaltatore receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, l'Amministrazione oltre all'escussione della cauzione definitiva chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.

ART. 11 - CESSIONE E/O FUSIONE DI AZIENDA

In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di cui all'art. 116 del D.lgs 163/2006.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione salvo quanto previsto dal precedente art. 11.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione della fornitura senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione, pena l'incameramento della cauzione, l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

L'Amministrazione consente la cessione dei crediti derivanti dal contratto, fatta salva la preventiva autorizzazione, solo esclusivamente e tassativamente **a favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio di crediti di impresa.**

In tale ultima ipotesi, l'atto di cessione dovrà essere stipulato mediante atto pubblico e dovrà essere notificato all'Amministrazione (mediante raccomandata A/R) almeno trenta giorni prima la scadenza effettiva del pagamento, a pena di inopponibilità della cessione alla citata Amministrazione.

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale .

ART. 13 - SUBAPPALTO

E' consentito ricorrere al subappalto del servizio nella misura non superiore al 30% dell'importo del contratto; in tale caso il concorrente ha l'obbligo di specificare nel modello di dichiarazione sostitutiva allegato al disciplinare di gara, le parti del servizio che verranno subappaltate. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa aggiudicataria che rimane unica e sola responsabile nei confronti della AUSL di Pescara di quanto subappaltato. Il subappalto è disciplinato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 al quale espressamente si rinvia.

Si precisa che l'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, il contratto di subappalto deve contenere un'apposita clausola con cui le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. 136/2010; copia del contratto di subappalto è tempestivamente trasmessa all'Amministrazione ai fini della verifica. La ASL di Pescara non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto è fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista.

ART. 14 - MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale si intende riferito al servizio di pulizia e sanificazione da espletare in via ordinaria e periodica, conformemente alle modalità indicate nel presente capitolato e nell'offerta tecnica della Ditta aggiudicataria e alle variazioni regolarmente approvate dalla stazione appaltante.

2. Le fatture, dovranno indicare con precisione le tipologie di servizio espletato - a canone e a misura e, per queste ultime, l'entità temporale convalidata dal DEC; il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sul contratto nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n. 136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. Per la tipologia a canone, dovrà essere riportata l'entità delle superfici corrispondenti a ciascuna area funzionale oggetto d'appalto, come derivante dall'atto di riclassificazione che le approva a partire dalla data di loro validità.
3. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento.
4. Ai sensi dell'art. 4, co. 3, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale (fine contratto), dopo l'approvazione del certificato di collaudo o verifica di conformità e la verifica del documento unico di regolarità contributiva.
5. La Ditta Aggiudicataria dovrà emettere fatture, distinte e separate per ciascun Presidio ospedaliero e ciascun Distretto sanitario, la cui elencazione sarà esplicitata al momento dell'avvio del contratto. In caso di ATI costituita e/o di subappalto autorizzato, i pagamenti saranno effettuati a favore della mandataria e/o dell'appaltatore.
6. Il corrispettivo sarà calcolato nella misura di un dodicesimo del valore annuo di aggiudicazione. La Ditta sarà autorizzata ad emettere fatture con cadenza mensile, di importo pari al 90% del corrispettivo mensile che, al netto delle ritenute a garanzia di cui all'art. 4, comma 3, del DPR 207/2010, è pari all' 88,2% del corrispettivo mensile. Il restante 10% (conguaglio) del corrispettivo - che, al netto delle ritenute a garanzia, è pari al 9,8% - sarà erogato con cadenza semestrale.
7. Sulla fattura di conguaglio, semestrale, saranno imputate a scomputo le eventuali penali irrogate dal RUP (su proposta del Direttore dell'Esecuzione) nei sei mesi precedenti, nonché le variazioni regolarmente approvate dal RUP e/o dalla stazione appaltante. La fattura di conguaglio potrà, pertanto, essere emessa solo dopo l'emissione, da parte del Direttore dell'Esecuzione, del certificato di pagamento, controfirmato dal RUP, nel rispetto della normativa regolamentare in vigore (DPR 207/2010).
8. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, la ASL procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.
9. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo art. 4 commi 2, 4 e 5 del D.Lgs 231/2002, come modificato dal D.Lgs 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura (farà fede il timbro di protocollo della ASL) o entro il maggior termine che sarà concordato espressamente con l'appaltatore, a mezzo mandato emesso dalla ASL.
10. Omissis.

11. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 5 del D.Lgs 231/2002, come modificato dal D,Lgs 192/2012, gli interessi di mora a carico della ASL sono calcolati nella misura ivi indicata.
12. Le note di credito a favore della ASL dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di mancata emissione della nota di credito entro i termini indicati, l'Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale costituito. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta alla ASL, entro i suddetti termini, la nota di credito e il termini di cui al precedente punto 9 decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.
13. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte dell'Amministrazione, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.
14. Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.
15. In caso di aggiudicazione ad un ATI o RTI, il pagamento sarà effettuato nei confronti della impresa indicata come mandataria o capogruppo. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell'ATI/RTI.
16. L'appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i, si impegna a destinare il conto corrente, comunicato in sede di aggiudicazione, alle effettuazioni di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale o con altro strumento di pagamento idoneo alla piena tracciabilità delle operazioni, ferme restando le eccezioni cui al citato art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con altri strumenti di incasso o pagamento non idonei ad acquisire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del contratto così come previsto all'art.8.
17. Potranno esser apportate variazioni ai corrispettivi solo in seguito a formali autorizzazioni della stazione appaltante, comunicate e/o disposte esclusivamente dal RUP. Le variazioni ai corrispettivi potranno essere di natura:
 - definitiva, dipendenti da varianti quali-quantitative stabili e strutturali, riclassificazione delle superfici in conformità all'art. 3.2 della Parte tecnica del presente capitolato, revisioni prezzi in conformità alle previsioni del presente capitolato. In tali casi, il RUP procederà alla riquantificazione ed alla comunicazione alla Ditta del nuovo valore residuo e nuovo valore mensile (88.2%) dell'appalto;

- provvisorie, dipendenti da lavori straordinari, temporanei aumenti o riduzioni di spazi e/o temporanee chiusure di locali (es. per lavori di ristrutturazione); temporanee variazioni di destinazione d'uso. In tal caso, il Direttore dell'esecuzione procederà alla valorizzazione del servizio straordinario o supplementare e alla sua comunicazione al RUP.

Fermo restando che ogni variazione ai corrispettivi dovrà essere espressamente autorizzata dal RUP, le stesse saranno così regolate:

- variazioni definitive: a partire dal mese successivo a quello in cui si sono realizzate o a quello indicato nell'atto che le approva, in conformità al presente capitolato;
- variazioni provvisorie, all'interno della fattura di conguaglio (9,8%), relativa al semestre in cui si sono verificate.

18. L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dall'appaltatore. In particolare, le eventuali azioni di natura risarcitoria connesse a ritardi di pagamento non dovranno interrompere la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte.

ART. 15 - VALIDITA' DELLA GRADUATORIA - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE - MORTE DEL TITOLARE

L'Amministrazione si riserva in caso di revoca dell'aggiudicazione, di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per cause imputabili all'appaltatore stesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato.

L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

Per quanto concerne i raggruppamenti temporanei di imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle imprese mandanti o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione o fallimento del titolare, si applica la disciplina di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

ART. 16 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI, ASSISTENZIALI, IN MATERIA DI SICUREZZA ED IN MATERIA DI COMUNICAZIONE

16.1 - Obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali

L'appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nel servizio oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

16.2 Sicurezza nell'esecuzione dell'appalto

E' onere dell'impresa appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei costi relativi alla sicurezza e della manodopera, nonché adottare, nelle proprie sedi aziendali, tutte le misure previste dalla normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si precisa che i costi sopra menzionati sono quelli derivanti dai rischi propri dell'attività d'impresa.

Nel presente appalto sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Ne consegue pertanto che la stazione appaltante ha redatto il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) allegato alla documentazione di gara sub lettera "C".

16.3 - Obblighi di comunicazione

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla U.O.C ABS ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla U.O.C ABS, entro sette giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il conto corrente bancario/postale ai fini della tracciabilità dei pagamenti in osservanza alla legge n. 136/2010 e s.m. e i.

ART. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006. Tutte le spese ed i tributi inerenti la stipula saranno a carico dell'appaltatore.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 i dati forniti dalle Imprese sono dall'Amministrazione trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Direttore generale della ASL di Pescara.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è competente esclusivamente il Foro di Pescara. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

ART. 20 CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l'intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.

2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382, del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore della ASL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell'impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:

- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:

A. artt. 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

B. artt. 323 (abuso d'ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

C. art. 321, in relazione artt. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

D art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici);

- omesso di comunicare ai competente organi della ASL ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti della ASL stessa, per sé o per altri o richieste che possano rientrare nella previsione dell'art. 317 C.P.;

- omesso di comunicare immediatamente agli organi della ASL qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti della Ditta nel corso del contratto con al finalità di condizionarne la corretta e regolare esecuzione.

ART. 21 - CLAUSOLA CONSIP

Qualora dopo l'aggiudicazione dovessero essere attivate Convenzioni CONSIP per servizi sostanzialmente equivalenti o comparabili tecnicamente, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di recedere dal contratto per avvalersi della convenzione Consip attivata, fatta salva la disponibilità dei fornitori ad allinearsi alla quotazione Consip medesima.

ART. 22 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore .

Per accettazione _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA DITTA

Definizioni

a) Pulizia/e

Attività che riguarda il complesso di procedimenti ed operazioni atti a rimuovere ed asportare rifiuti, polveri e sporco di qualsiasi natura, dalle superfici di ambienti confinati e non confinati.

b) Sanificazione

Attività che riguarda il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante le attività di pulizia, di detergenza e/o la successiva disinfezione.

C) Detergenza

Operazione volta all'eliminazione dai substrati di qualsiasi traccia di sporco presente, in modo da renderli otticamente puliti, tramite un'azione chimica, un'adeguata azione meccanica ed un determinato tempo d'azione, senza alterarne le caratteristiche fisiche.

D) Disinfezione delle Aree ad Alto Rischio e B.C.M.

Operazione, successiva alla detergenza, volta ad attuare un abbattimento della carica microbica a livelli di sicurezza, per un certo periodo di tempo, sui diversi substrati, tramite un prodotto chimico disinfettante.

E) Disinfezione delle Aree a Medio Rischio

Operazione volta ad attuare un abbattimento della carica microbica a livelli di sicurezza, per un certo periodo di tempo, sui diversi substrati, tramite un prodotto chimico disinfettante anche abbinato ad un detergente.

F) Sanificazione giornaliera

Per sanificazione giornaliera si intende l'insieme delle operazioni necessarie per la rimozione e l'asportazione di qualsiasi rifiuto e traccia di sporco e polvere da tutte le superfici dure, resilienti e tessili sia orizzontali che verticali, ad esclusione delle superfici interne degli arredi, fino ad un'altezza massima di 2 metri e facilmente accessibili, soggette a formazione quotidiana di sporco. Le operazioni si devono effettuare con l'utilizzo di macchine, attrezzature e prodotti chimici in grado di salvaguardare lo stato d'uso e la natura dei differenti substrati. Per formazione quotidiana di sporco si intende lo sporco prodotto dalle differenti attività svolte all'interno dei locali, dal transito e dalla permanenza di ospiti, visitatori ed operatori ospedalieri nell'arco di una giornata.

G) Sanificazione plurigiornaliera

Per sanificazione plurigiornaliera si intende l'insieme delle operazioni, da ripetersi con più interventi giornalieri, necessarie alla rimozione e asportazione di qualsiasi rifiuto e traccia di sporco e polvere da tutte le superfici dure, resilienti e tessili sia orizzontali che verticali, ad esclusione delle superfici interne degli arredi, fino ad un'altezza massima di 2 metri e facilmente accessibili, soggette a formazione quotidiana di sporco. Le operazioni si devono effettuare con l'utilizzo di macchine, attrezzature e prodotti chimici in grado di salvaguardare lo stato d'uso e la natura dei differenti substrati.

H) Sanificazione periodica

Per sanificazione periodica si intende l'insieme delle operazioni necessarie per l'eliminazione di qualsiasi traccia di sporco e polvere da tutte le superfici dure, resilienti e tessili sia orizzontali che verticali ad un'altezza superiore a 2 metri, nonché da tutte le superfici difficilmente accessibili durante la sanificazione giornaliera.

Le operazioni si devono effettuare con l'utilizzo di macchine, attrezzature e prodotti chimici in grado di salvaguardare lo stato d'uso e la natura dei differenti substrati.

Nelle pulizie periodiche sono comprese le operazioni integrative alle pulizie giornaliere volte all'eliminazione dello sporco penetrato in profondità nelle superfici porose.

I) Trattamenti periodici

Per trattamenti periodici si intendono le operazioni necessarie a proteggere le superfici porose affinché lo sporco non penetri in profondità, nonché le operazioni manutentive e periodiche necessarie al ripristino delle suddette protezioni, secondo frequenze d'intervento diversificate in funzione delle attività svolte all'interno dei locali e dell'intensità di traffico a cui sono soggette le superfici.

L) Servizio

risultato di attività svolte all'interfaccia tra fornitore e cliente e di attività proprie del fornitore per soddisfare le esigenze del cliente. In particolare la qualità del servizio è essenzialmente una qualità interna: la fruizione del servizio da parte del cliente è contestuale alla sua realizzazione. La valutazione della qualità del servizio non è quindi in genere basata solo sul risultato finale, ma anche sul processo con cui è stato realizzato; pertanto è possibile tenere sotto controllo le caratteristiche del servizio anche attraverso il controllo del processo di realizzazione. È di fondamentale importanza, quindi, che i requisiti di un servizio siano chiaramente definiti in termini delle caratteristiche che sono osservate dal cliente, sia di tipo quantitativo che qualitativo, tradotte in un sistema di misurazione e controllo delle prestazioni del processo. Questo sistema permette di risalire alla causa del problema nel momento in cui si verifichi un disservizio, agevolando quindi anche la fase identificazione di un rimedio immediato, qualora non si sia riusciti a prevenire il verificarsi di un problema.

M) Procedura

insieme di azioni professionali finalizzate ad un obiettivo nella quale sono esplicitati soggetto, oggetto, modalità, ambiti, tempi, responsabilità delle singole azioni.

N) Processo

Successione strutturata di attività finalizzate a produrre un risultato – attraverso l'impiego di risorse umane, tecnologie e modalità operative – che possono riferirsi Linee guida per l'accreditamento volontario dei fornitori di servizi di pulizia e sanificazione ospedaliera a diverse linee di responsabilità. È costituito da: gli elementi che lo avviano (input), la sequenza delle azioni, il prodotto finale (output). Un processo è descritto da specifici indicatori che possono riferirsi a risorse, tempi e volumi di attività.

O) Sistema qualità

La struttura organizzativa, le procedure, i processi e le risorse necessari ad attuare la gestione per la qualità.

P) Sistema di controllo

sistema di verifica, costituito da diversi fattori, progettato per determinare se il servizio appaltato soddisfa il livello di qualità stabilito e risponde ai requisiti previsti.

Q) Conformità

soddisfacimento di un requisito

R) Non conformità

mancato soddisfacimento di un requisito

S) Trattamento non conformità

azione per eliminare una non conformità

T) Azione correttiva

azione per eliminare la causa di una non conformità

U) Controllo

intervento con cui si prende in esame l'attività svolta ed i provvedimenti messi in atto, per accertarne la rispondenza a determinati requisiti di qualità.

V) Controllo strumentale

verifica del rispetto dei requisiti di qualità mediante l'uso di uno strumento.

Z) Controllo visivo

verifica del rispetto dei requisiti di qualità effettuata da persona qualificata e responsabile, con l'unico sussidio della ispezione visiva.

AA) Efficacia

capacità di raggiungere il risultato desiderato. In ambito sanitario l'efficacia è riferita agli esiti del processo assistenziale e sarà tanto maggiore quanto minore sarà lo scarto tra i risultati ottenuti (esiti) e gli obiettivi (effetti attesi).

AB) Personale qualificato

Nell'ambito dei sistemi di controllo: operatore con idonea esperienza e formazione specializzata nel campo della sanificazione e della disinfezione ambientale, con un buon livello di addestramento alle particolari caratteristiche dell'ambiente da pulire.

Nell'ambito dei sistemi di formazione: operatore a cui è stata attribuita una specifica qualifica formativa

AC) Lotto

per lotto si intende l'insieme delle Unità Operative, dei locali e degli elementi interessati al servizio.

AD) Piano di campionamento

procedura per il dimensionamento del campione di controllo.

AE) Popolazione di controllo

totale delle aree soggette a controllo nel lotto considerato.

AF) Area di rischio di infettivo

suddivisione concettuale della Struttura Sanitaria che tiene conto dell'influenza di variabili, quali il livello igienico, l'intensità di traffico, il grado di formazione dello sporco, le caratteristiche strutturali,

AG) Unità Operativa

L'Unità Operativa è l'elemento basilare di funzionamento della Struttura Sanitaria. Le sue sotto-segmentazioni sono costituite dai Moduli Organizzativi e dai Moduli Funzionali.

AH) Locale

ambiente inserito all'interno della Unità Operativa con specifica destinazione d'uso (bagno utenti, camera di degenza, guardiola, cucinetta, ambulatorio medicazione, etc.)

70

AI) Elemento

per elemento si intende una specifica superficie, installazione od arredo facente parte del locale. Gli elementi possono essere critici o non critici in funzione del livello di rischio dell'Area (alto, medio, basso) in cui sono inseriti (si veda Tabella degli Elementi allegata).

AL) Indicatore

L'indicatore è una variabile quantitativa che fornisce la misura di un fenomeno e si concretizza in una caratteristica empiricamente misurabile ed osservabile.

AM) Controllo

Intervento con cui l'Amministrazione prende in esame l'attività svolta dall'Esecutore ed i provvedimenti da questo messi in atto, per accertarne la rispondenza a determinati requisiti di qualità.

AN) Sistema di controllo

Per sistema di controllo si intende un sistema di verifica, costituito da diversi fattori, progettato per determinare se il servizio appaltato soddisfa e risponde ai requisiti previsti.

AO) Struttura/e

L'insieme degli edifici costituenti l'Amministrazione.

AP) Edificio / Padiglione

Una o più costruzioni fisicamente delimitate costituenti la struttura.

AQ) Area

Raggruppamento delle aree oggetto del servizio, in aree funzionali, in relazione alla destinazione d'uso e con differenti livelli qualitativi.

Servizio di raccolta e trasporto rifiuti

AR) Deposito temporaneo

Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti oggetto dell'appalto;

AS) Punto di accumulo/produzione

E' il luogo individuato all'interno della struttura Ospedaliera dove potere accumulare i contenitori pieni di rifiuto e già utilizzati in attesa del trasporto all'Area Ecologica;

AT) Rifiuto

Rifiuto desunto dall'elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo1, lettera a) della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi.

AU) Area Ecologica

Deposito dei rifiuti correttamente attrezzato. Costituisce il deposito finale prima del prelievo per lo smaltimento

GUIDA ALL'APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI NELL'APPALTO DI PULIZIA SPECIFICHE AMBIENTALI

1 - caratteristiche prodotti chimici

L'offerente deve attenersi a quanto riportato ai paragrafi 6.1 e 6.2 del documento "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia" approvato con DM del 24 maggio 2012.

In linea generale i prodotti per i servizi di igiene degli ambienti, devono rispettare i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica (Etichetta ambientale Ecolabel Europeo), o altri marchi ecologici.

Saranno preferibili i prodotti che anche in condizioni anaerobiche garantiscano la biodegradabilità del principio attivo.³

Sono da evitare:

- prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante.
- prodotti con livello di infiammabilità "F e F+".

I prodotti chimici utilizzati per la protezione dei pavimenti devono essere antiscivolo.⁵

Al fine di evitare contaminazioni, i prodotti chimici devono essere conservati nei contenitori originali e/o diluiti al momento dell'utilizzo (con appositi sistemi di dosaggio) secondo le indicazioni delle case produttrici.

Tutti i prodotti chimici utilizzati devono essere opportunamente immagazzinati; in particolare, la conservazione dei prodotti disinfettanti deve essere scrupolosa, mantenendo le confezioni perfettamente chiuse ed al riparo dalla luce e da fonti di calore.

I prodotti devono inoltre essere compatibili nella destinazione d'uso con le superfici/attrezzature dell'Amministrazione.

Il concorrente deve fornire una lista completa dei prodotti (riportando produttore e nome commerciale del prodotto) che si impegna ad utilizzare, allegando schede tecniche e di sicurezza del prodotto.

2 - divieto dell'uso di determinati prodotti

*** Sostanze o preparati pericolosi o tossici)**

I prodotti chimici utilizzati (con l'esclusione dei prodotti disinfettanti registrati per i quali la valutazione verrà fatta in base a quanto previsto nel prontuario disinfettanti della struttura sanitaria), non devono contenere 6 ingredienti (sostanze o preparati) classificati o classificabili con una delle seguenti frasi di rischio (o una combinazione delle stesse), ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche o della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e successive modifiche:

R31 (il contatto con acidi libera gas tossico),

R40 (possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti),

R45 (può provocare il cancro),

R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie),

R49 (può provocare il cancro per inalazione),

R68 (possibilità di danni irreversibili)

R50-53 (altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico),

R51-53 (tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico),

R59 (pericoloso per lo strato di ozono),

R60 (può ridurre la fertilità),

R61 (può danneggiare il feto),

R62 (possibile rischio di ridotta fertilità),

R63 (possibile rischio di danni al feto),

R64 (possibile rischio per i bambini allattati al seno).

*** Sostanze sensibilizzanti**

Il prodotto non deve essere classificato con le frasi di rischio R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione) e/o R43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle) ai sensi della direttiva 1999/45/CE e successive modifiche.

3 - caratteristiche dei prodotti economici

I prodotti in carta tessuto forniti, devono rispondere alle caratteristiche igienico sanitarie e rispettare criteri di qualità ecologica. In linea generale i prodotti in carta devono rispettare i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica (Etichetta ambientale Ecolabel Europeo).⁸

I requisiti dei prodotti economici dovranno rispettare le seguenti fattispecie:

Carta igienica in rotolo

Carta igienica a fogli

Carta mani rotolo

Carta piegati a V - Z

Sapone/dispenser Lavamani.

L'imballo, ove applicabile deve essere in materiale completamente riciclabile, biodegradabile e/o compostabile non inquinante.

Il sapone neutro per le mani deve essere del tipo a cartuccia a perdere non ricaricabile (compatibilmente con i contenitori installati).

4 - Caratteristiche attrezzature manuali e minuta di lavoro

Le attrezzature manuali necessarie per l'espletamento dei servizi, quali panni per le operazioni di sanificazione, carrelli attrezzati per la pulizia, carrelli per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, devono essere rispondenti alle norme vigenti. Tutte le attrezzature dovranno essere custodite nei luoghi indicati dalla amministrazione. L'Esecutore sarà responsabile della sanificazione periodica, della manutenzione nonché della custodia di tutte le attrezzature utilizzate nello svolgimento del servizio. L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali danni o furti di materiali ed attrezzature. E' vietato utilizzare scope in setola di crine o nylon, segatura impregnata e piumini, poiché permettono la diffusione dei batteri negli ambienti. In luogo di questi prodotti devono essere prevalentemente utilizzati attrezzature di lavoro che servano a ridurre l'utilizzo di acqua e prodotti chimici, come ad esempio la microfibra.

5 - Macchinari

Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi alla normativa vigente. Al fine di monitorare il rispetto dei piani di manutenzione stabiliti dal costruttore tutte le attrezzature e macchine utilizzate dovranno essere opportunamente identificate al fine di consentirne la rintracciabilità.

L'esecutore deve produrre tutta la documentazione tecnica delle attrezzature proposte per le quali, ove applicabile, dovranno risultare i consumi energetici, di acqua, prodotto chimico, nonché i dati relativi alle emissioni sonore e vibrazioni. Tutte le attrezzature aspiranti devono essere dotate di filtri Hepa.

mediante audit di parte seconda sui luoghi di svolgimento del servizio o per presa visione della documentazione attestante il monitoraggio del consumo dei prodotti per l'igiene.

6 - Sistema di gestione dei rifiuti prodotti con l'attività ed i processi di pulizia

L'esecutore deve fornire evidenza delle modalità di gestione dei rifiuti prodotti con l'attività ed i processi di pulizia, in particolare dovrà fornire un'accurata analisi della totalità dei rifiuti prodotti e delle modalità di gestione degli stessi.

7 - Riduzione Emissioni CO2

L'esecutore dovrà dimostrare di monitorare le emissioni di CO2 emesse per l'esecuzione dell'attività oggetto dell'appalto e di mettere in atto procedure volte alla loro riduzione.